

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

Conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975
Approvata dall'Assemblea federale il 27 settembre 1977¹
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 febbraio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 agosto 1978
(Stato 13 ottobre 2023)

Le Parti Contraenti,

desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali;
considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale allo sviluppo della reciproca collaborazione;
dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione e armonizzazione delle formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, segnatamente alle frontiere,
hanno convenuto quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

a) Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

- a)² «trasporto TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto regime TIR, disciplinato nella presente Convenzione;
- b)³ «operazione TIR», la parte di un trasporto TIR effettuato in una Parte contraente, da un ufficio di partenza o di entrata (di passaggio) a un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);
- c)⁴ «inizio di un'operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all'ufficio doganale di

RU 1978 1281; FF 1977 I 1289

¹ RU 1978 1280

² Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

³ Introdotta dalla mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

⁴ Introdotta dalla mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

- partenza o di entrata (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi, e che il libretto TIR è stato accettato dall'ufficio doganale;
- d)⁵ «fine di un'operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi;
- e)⁶ «appuramento di un'operazione TIR», l'attestazione da parte delle autorità doganali che un'operazione TIR si è conclusa secondo le norme di una Parte contraente. Esso è effettuato dalle autorità doganali in base a un confronto tra i dati o le informazioni disponibili all'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);
- f)⁷ «tributi d'entrata e d'uscita», i dazi e tutti gli altri tributi, imposte, tasse e aggravii diversi riscossi all'atto dell'importazione o dell'esportazione, oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, escluse le tasse e gli aggravii il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- g)⁸ «veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio costruito in modo da poter essere agganciato ad un autoveicolo;
- h)⁹ «autotreno», i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unità;
- ij)¹⁰ «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):
- i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
 - ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;
 - iii) costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;
 - iv) costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all'atto del trasbordo da un genere di trasporto all'altro;
 - v) costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
 - vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo;
- Le «carrozzerie amovibili» sono equiparate ai contenitori;

⁵ Introdotta dalla mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

⁶ Introdotta dalla mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

⁷ Originaria lett. b

⁸ Originaria lett. c

⁹ Originaria lett. d

¹⁰ Originaria lett. e

- k)¹¹ «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;
- l)¹² «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l'intero carico o una parte di esso, il trasporto TIR;
- m)¹³ «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore entra in questa parte contraente o la lascia nel corso di un trasporto TIR;
- n)¹⁴ «persone», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche;
- o)¹⁵ «titolare» di un libretto TIR, la persona a cui è stato rilasciato un libretto TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e in nome della quale è stata fatta una dichiarazione doganale sotto forma di un libretto TIR indicante la volontà di assoggettare merci al regime TIR all'ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell'autotreno o del contenitore, con il carico e il libretto TIR relativi, all'ufficio doganale di partenza, all'ufficio doganale di passaggio e all'ufficio doganale di destinazione, nel debito rispetto delle pertinenti disposizioni della Convenzione;
- p)¹⁶ «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate nè in un veicolo stradale chiuso, nè in un contenitore chiuso;
- q)¹⁷ «associazione garante», un'associazione autorizzata¹⁸ dalle autorità doganali o da altre autorità competenti¹⁹ di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR;
- r)²⁰ «organizzazione internazionale» un'organizzazione autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia;

11 Originaria lett. f. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

12 Originaria lett. g. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

13 Originaria lett. h. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

14 Originaria lett. ij.

15 Introdotta dalla mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

16 Originaria lett. k.

17 Originaria lett. l.

18 Nuovo termine giusta la mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

19 Nuovo termine giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).

20 Introdotta dalla mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

- s)²¹ «regime eTIR», il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l'equivalente funzionale del libretto TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della Convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell'Allegato 11.

b) Campo d'applicazione

Art. 2

La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza trasbordo, attraverso una o parecchie frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, con veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine del trasporto TIR²² sia effettuato su strada.

Art. 3²³

Per applicare le disposizioni della presente Convenzione:

- a) i trasporti devono essere effettuati:
- i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi a tenere delle condizioni menzionate al capo III a); o
 - ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreché siano adempite le condizioni menzionate al capo III c);
 - iii) con veicoli stradali o veicoli speciali come torpedoni, gru, spazzatrici, betoniere ecc., esportati e dunque equiparati a merci che si spostano con i propri mezzi da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione a tenere delle condizioni menzionate nel capo III c). Quando questi veicoli trasportano altre merci, si applicano di conseguenza le condizioni di cui nei commi i) o ii) qui sopra.
- b)²⁴ i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell'ambito del regime eTIR.

²¹ Introdotta dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

²² Nuova espr. giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²³ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

²⁴ Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

c) Principi

Art. 4

Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i tributi d'entrata o d'uscita.

Art. 5

1. Per principio, le merci trasportate nel regime TIR con veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non devono essere sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.

2. Per impedire abusi le autorità doganali possono tuttavia, in casi straordinari e segnatamente allorché sospettano irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

Capo II Rilascio dei libretti TIR Responsabilità delle associazioni garanti

Art. 6

1. Fintanto che saranno rispettate le condizioni e prescrizioni minime convenute nella prima parte dell'Allegato 9, le autorità doganali o altre autorità competenti di una Parte contraente possono autorizzare delle associazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione, nonché ad assumerne la garanzia. L'autorizzazione è revocata se sono disattese le condizioni e prescrizioni minime contenute nella prima parte dell'Allegato 9.²⁵

2. Un'associazione può essere ammessa²⁶ in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti, in tale Paese, da trasporti di merci effettuati sulla scorta di libretti TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l'associazione garante.

2^{bis}. Un'organizzazione internazionale è autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia. L'autorizzazione è concessa fintanto che l'organizzazione adempie le condizioni e i requisiti di cui alla terza parte dell'allegato 9. Il Comitato di gestione può revocare l'autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.²⁷

²⁵ Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293). Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752).

²⁶ Nuova espr. giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).

²⁷ Introdotto dalla mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002 (RU 2003 915). Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 26 giu. 2013 ed in vigore dal 10 ott. 2013 (RU 2013 2787).

3. Un'associazione rilascia i libretti TIR unicamente a persone alle quali le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone risiedono o sono domiciliate non abbiano rifiutato l'accesso al regime TIR.²⁸
4. Le persone che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell'Allegato 9 alla presente Convenzione possono essere autorizzate ad accedere al regime TIR. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 38, l'autorizzazione è revocata qualora non fosse più garantito il rispetto di questi criteri.²⁹
5. L'accesso al regime TIR è accordato in virtù delle procedure definite nella seconda parte dell'allegato 9 alla presente Convenzione.³⁰

Art. 7

I moduli di libretti TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni estere con le quali sono in relazione o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da tributi d'entrata o d'uscita e non saranno assoggettati né a divieti, né a restrizioni d'importazione e d'esportazione.

Art. 8

1. L'associazione garante s'impegna a pagare i tributi d'entrata o d'uscita esigibili fino all'importo massimo garantito, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della Parte contraente in cui è stata accertata un'irregolarità, in correlazione con un'operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell'associazione garante. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debtrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.³¹
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento dei tributi d'entrata o d'uscita nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni libretto TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell'associazione garante verso le autorità del Paese nel quale è sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il libretto TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge all'entrata delle merci in questi Paesi, oppure, allorché il trasporto TIR è sospeso giusta l'articolo 26 paragrafi

²⁸ Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

²⁹ Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

³⁰ Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

³¹ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

1 e 2, all'atto dell'accettazione del libretto TIR da parte dell'ufficio doganale presso il quale il trasporto TIR riprende.³²

5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel libretto TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o in un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.

6. Per la determinazione dei tributi menzionati ai paragrafi 1 e 2 fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel libretto TIR.

7. ...³³

Art. 9

1. L'associazione garante fissa la durata di validità del libretto TIR, specificando l'ultimo giorno di validità dopo il quale il libretto non può più essere presentato, per l'accettazione, all'ufficio doganale di partenza.

2. Se il libretto è stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valide sino al termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.

Art. 10³⁴

1. L'appuramento di un'operazione TIR deve essere effettuato senza ritardo.

2. Se hanno appurato un'operazione TIR, le autorità doganali di una Parte contraente³⁵ non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento dei tributi menzionati all'articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l'attestazione della fine dell'operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o non vi sia stata la fine dell'operazione.

Art. 11

1. In caso di non appuramento di un'operazione TIR, le autorità competenti possono:

- a) notificare il non appuramento al titolare del libretto TIR, all'indirizzo indicato sul libretto;
- b) notificare il non appuramento all'associazione garante.

Entro un anno dalla data di accettazione del libretto TIR da parte delle autorità competenti, dette autorità notificano all'associazione garante il non appuramento, oppure

³² Nuovo testo della frase giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU **2003** 915).

³³ Abrogato dalla mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, con effetto dal 13 set. 2012 (RU **2012** 4503).

³⁴ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU **2003** 915).

³⁵ Nuova espr. giusta la mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU **2012** 4503).

entro un termine di due anni, qualora l'attestazione della fine dell'operazione TIR sia stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente.³⁶

2. Qualora il pagamento degli importi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di rivolgersi all'associazione garante.³⁷

3. La richiesta di pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all'associazione garante al più presto dopo un mese³⁸, e al più tardi dopo due anni, a decorrere dal giorno in cui si è notificato all'associazione che l'operazione TIR non è stata appurata oppure che l'attestazione della fine dell'operazione TIR è stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che, durante il succitato termine di due anni, sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale.³⁹

4. L'associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.⁴⁰

5. Gli importi versati sono restituiti all'associazione garante a condizione che, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all'operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.⁴¹

Capo III Trasporto di merci con libretto TIR

a) Ammissione di veicoli e di contenitori

Art. 12

Per usufruire delle disposizioni giuste le sezioni a) e b) del presente Capo, ogni veicolo stradale deve adempiere, riguardo al tipo di costruzione e all'equipaggiamento, le condizioni fissate nell'Allegato 2 della presente Convenzione ed essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'Allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione dev'essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.

³⁶ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

³⁷ Introdotto dalla mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

³⁸ Nuova espr. giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).

³⁹ Originario par. 2. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

⁴⁰ Originario par. 3. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

⁴¹ Introdotto dalla mod. approvata dal CF l'8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503).

Art. 13

1. Le disposizioni delle sezioni a) e b) del presente Capo sono applicabili solo se i contenitori sono costruiti secondo le norme fissate nell'Allegato 7, Parte I, e se sono stati ammessi conformemente alla procedura stabilita nella Parte II di detto Allegato.
2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972⁴², o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.

Art. 14

1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando le lacune accertate sono di poco conto e non implicano il pericolo di contrabbando.
2. Se un veicolo stradale o un contenitore non adempie più le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.

b) Procedura di trasporto sulla scorta di un libretto TIR**Art. 15**

1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non è richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta una garanzia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.

Art. 16

I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare trasporti TIR devono essere provvisti, sulla parte anteriore e su quella posteriore, di una targa rettangolare avente le caratteristiche menzionate nell'Allegato 5 e recante la dicitura «TIR». Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili; esse devono essere amovibili. Devono essere amovibili o fissate o concepite in modo da poter essere rigirate, rico-

⁴² RS 0.631.250.112

perle o piegate o da poter comunque indicare che non è in corso un'operazione di trasporto TIR.

Art. 17

1. Dev'essere allestito un libretto TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. È tuttavia possibile rilasciare un solo libretto TIR per un autotreno, risp. per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del libretto TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore.

2. Il libretto TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili necessari per il trasporto TIR in questione.⁴³

Art. 18⁴⁴

1. Un trasporto TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a otto⁴⁵. Il libretto TIR può essere presentato agli uffici doganali di destinazione soltanto se è stato approvato da tutti gli uffici doganali di partenza.

2. Le autorità doganali possono limitare il numero massimo di uffici doganali di partenza (o di destinazione) sul loro territorio a meno di sette, ma non meno di tre.⁴⁶

Art. 19

Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il libretto TIR. Le autorità doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.

Art. 20

Le autorità doganali competenti possono fissare un termine per il trasporto attraverso il territorio di una Parte contraente o di più Parti contraenti che formano un'unione doganale o economica ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.⁴⁷

⁴³ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

⁴⁴ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 giu. 1988, in vigore dal 1° ago. 1988 (RU 1988 1304).

⁴⁵ Nuova termine giusta la mod. dell'11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU 2022 244).

⁴⁶ Introdotto dalla mod. dell'11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU 2022 244).

⁴⁷ Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752).

Art. 21

Il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo libretto TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.

Art. 22

1. Sempreché siano intatte, gli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali apposte dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti, a meno che essi procedano ad una visita delle merci giusta l'articolo 5 paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, essi possono tuttavia apporre, di sopraggiunta, le proprie chiusure doganali.

2. Le chiusure doganali così accettate da una Parte contraente fruiscono, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.

Art. 23

Solo in casi straordinari le autorità doganali possono

- far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori,
- procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.

Art. 24

Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del libretto TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR.

Art. 25

Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il libretto TIR dovrà essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel libretto TIR.

Art. 26

1. Se un trasporto effettuato sulla scorta di un libretto TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è Parte contraente della presente Convenzione, il trasporto TIR è sospeso durante detto tragitto. In tal caso le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto è quindi proseguito accetteranno il

libretto TIR, per la ripresa del trasporto TIR, sempreché le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti. Se le chiusure doganali non sono più intatte, le autorità doganali possono accettare il libretto TIR per la ripresa del trasporto TIR conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.⁴⁸

2. Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il libretto TIR non è utilizzato dal titolare del libretto, sul territorio di una Parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale.

3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali il trasporto TIR è interrotto o ripreso saranno reputati uffici di passaggio in uscita, rispettivamente in entrata.

Art. 27

Verso riserva delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente dell'articolo 18, l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.

Art. 28⁴⁹

1. La fine di un'operazione TIR deve essere attestata senza ritardo dalle autorità doganali. Esse possono farlo con o senza riserve; qualora vengano formulate, eventuali riserve devono essere basate su fatti legati all'operazione TIR stessa. Questi fatti devono essere chiaramente annotati nel libretto TIR.

2. Nei casi in cui le merci siano assoggettate a un altro regime doganale o a un altro sistema di sorveglianza doganale, tutte le irregolarità che possono essere state accertate sotto questo altro regime doganale o sotto questo altro sistema di sorveglianza doganale non devono essere attribuite al titolare del libretto TIR nella sua veste di titolare o a qualsiasi altra persona agente in suo nome.

c) Disposizioni concernenti i trasporti di merci ponderose o voluminose

Art. 29

1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose definite all'articolo 1 lettera p)⁵⁰ della presente Convenzione.

2. Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorità dell'ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati.

⁴⁸ Per. introdotto dalla mod. approvata dal CF il 26 mag. 2004, in vigore dal 19 set. 2004 (RU 2005 703).

⁴⁹ Nuova testo giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

⁵⁰ Nuove parole giusta la mod. approvata dal CF l'8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915).

3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell'ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata è senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché, dato il caso, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.

Art. 30

Sempreché le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.

Art. 31

L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel libretto, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel libretto TIR.

Art. 32

Il libretto TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l'indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.

Art. 33

L'ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasportate. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del libretto TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti.

Art. 34

Gli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia apporre di sopraggiunta altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento, annotando poscia nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento suppletori.

Art. 35

Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a danneggiare le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

Capo IV Irregolarità

Art. 36

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contravventore, nel Paese in cui l'infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto Paese.

Art. 37

Allorché non è possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.

Art. 38

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente convenzione chiunque abbia commesso una grave e ripetuta infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. Le condizioni alle quali l'infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali è considerata grave sono stabilite dalla Parte contraente.⁵¹

2. Detta esclusione sarà notificata senza indugio alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, alla (alle) associazione(i) del Paese o del territorio doganale nel quale l'infrazione è stata commessa e alla Commissione di controllo TIR.⁵²

Art. 39

Se del rimanente le operazioni TIR sono reputate conformi alle prescrizioni, vale quanto segue:

1. Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all'obbligo di osservare il termine e l'itinerario prestabiliti.

2. Parimenti, le sconcordanze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del libretto TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare del libretto TIR, a tenore della presente Convenzione, allorché sarà addotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con piena cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.

⁵¹ Nuovo testo giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375).

⁵² Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293). Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752).

Art. 40

Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del libretto TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono procedure doganali svoltesi prima, rispettivamente dopo un trasporto TIR, cui il titolare del libretto TIR non ha partecipato.

Art. 41

Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un libretto TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e di altri tributi normalmente esigibili.

Art. 42

Verso domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un trasporto TIR comunicheranno alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l'applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.

Art. 42a⁵³

Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure atte a garantire una corretta utilizzazione dei libretti TIR. All'uopo dette autorità possono prendere adeguate misure di controllo nazionali e internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono immediatamente comunicate alla Commissione di controllo TIR che verificherà la loro conformità con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali sono adottate dal Comitato di gestione.

Art. 42b⁵⁴

1. Se del caso, le autorità competenti delle Parti contraenti forniscono alle associazioni autorizzate le informazioni di cui esse necessitano per poter soddisfare i loro impegni conformemente al paragrafo 1 lettera f) iii) della parte prima dell'Allegato 9.
2. L'Allegato 10 stabilisce quali informazioni devono essere fornite in casi particolari.

⁵³ Introdotta dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU **2003** 664 663; FF **1998** 3293).

⁵⁴ Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU **2007** 1187).

Capo V Note esplicative

Art. 43⁵⁵

Le note esplicative dell'Allegato 6, dell'Allegato 7, Parte III, e dell'Allegato 11, Parte II, contengono l'interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati. Esse menzionano parimenti certe pratiche raccomandate.

Capo VI Disposizioni diverse

Art. 44

Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento:

- a) delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione; e
- b) di moduli di libretti TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere con le quali sono in relazione o dalle organizzazioni internazionali.

Art. 45

Ciascuna Parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d'apertura degli stessi.

Art. 46

1. Per le operazioni ufficiali menzionate nella presente Convenzione, svolte dal personale delle dogane, non saranno riscosse delle tasse, tranne allorché esse fossero effettuate fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi previsti di regola per tali operazioni.
2. Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.

Art. 47

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono né l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali concernenti la pubblica moralità e la pubblica sicurezza, l'igiene o la salute pubblica, nonché le misure di polizia veterinaria o fitopatologica, né la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.

⁵⁵ Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 48

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, formanti un'unione doganale o economica, di emanare particolari norme disciplinanti i trasporti di merci che iniziano o terminano nei loro territori o transitano attraverso quest'ultimi, a condizione che tali norme non riducano le agevolzze previste dalla presente Convenzione.

Art. 49

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di agevolzze più ampie che le Parti contraenti accordano o intendessero accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali agevolzze non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente lo svolgimento delle operazioni TIR.

Art. 50

Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

Art. 51

Gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione.

Capo VII Disposizioni finali**Art. 52** Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione

1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che ha aderito allo statuto della Corte internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parte contraente della presente Convenzione:

- a) firmandola, senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
- b) depositando uno strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata verso riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione; o
- c) depositando uno strumento d'adesione.

2. La presente Convenzione sarà aperta dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sarà aperta alla loro adesione.

3. Le unioni doganali o economiche possono parimenti, giusta le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto.

4. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 53 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. Ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione.

4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

Art. 54 Disdetta

1. Ciascuna Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La disdetta avrà effetto quindici mesi dopo, a contare dalla data in cui la notificazione sarà pervenuta al Segretario generale.

3. La validità dei libretti TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la disdetta non sarà infirmata dalla disdetta e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conserverà la sua validità a tenore delle condizioni della presente Convenzione.

Art. 55 Abrogazione

Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione sarà abrogata a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.

Art. 56 Abrogazione della Convenzione TIR (1959)

1. All'atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, agli effetti delle relazioni tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR (1959)⁵⁶.
2. I certificati di nullaosta rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell'ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, sempreché tali veicoli e contenitori adempiano ancora le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione.

Art. 57 Componimento di controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le Parti contendenti o in altro modo.
2. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nominerà un arbitro; gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potrà allora chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza obbligatoria per le Parti contendenti.
4. Il tribunale arbitrale redigerà il suo proprio regolamento interno.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza.
6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti contendenti riguardo all'interpretazione e all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha emanato la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.

Art. 58 Riserve

1. All'atto della firma o della ratificazione della presente Convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avrà espresso una siffatta riserva.

⁵⁶ RS 0.631.252.511

2. La Parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Art. 58a⁵⁷ Comitato di gestione

È istituito un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell'Allegato 8.

Art. 58b⁵⁸ Commissione di controllo TIR

Il Comitato di gestione istituisce una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario e adempirà in suo nome i compiti che le sono trasmessi nell'ambito della Convenzione. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell'Allegato 8.

Art. 59⁵⁹ Procedura d'emendamento della presente Convenzione

1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60a, ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell'Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione.

3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60a, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d'un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non avrà alcun effetto.

⁵⁷ Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU **2003** 664 663; FF **1998** 3293).

⁵⁸ Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU **2003** 664 663; FF **1998** 3293).

⁵⁹ Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU **2021** 328).

Art. 60 Procedura speciale d'emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10⁶⁰

1. Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 esaminata conformemente⁶¹ alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di gestione all'atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fisserà simultaneamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l'emendamento⁶². Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.
2. All'atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

Art. 60a⁶³ Procedura speciale per l'entrata in vigore dell'Allegato 11 e dei relativi emendamenti

1. L'Allegato 11, esaminato conformemente all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a contare dalla data alla quale è stato comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al Segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell'Allegato 11. L'Allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.
2. Qualsiasi proposta di emendamento dell'Allegato 11 è esaminata dal Comitato di gestione. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 presenti e votanti.
3. Gli emendamenti all'Allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11, per accettazione.
4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 presenti e votanti.
5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell'adozione, un

⁶⁰ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).

⁶¹ Nuovo testo di parte del per. giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).

⁶² Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664 663; FF 1998 3293).

⁶³ Introdotto dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

quinto degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 o cinque di essi, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro gli emendamenti.

6. All'atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

Art. 61⁶⁴ Domande, comunicazioni e obiezioni

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59, 60 e 60a, nonché la data dell'entrata in vigore di un emendamento.

Art. 62 Conferenza di revisione

1. Uno Stato che è Parte contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione.

2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sarà indetta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà trasmesso la notificazione almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda.

3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sarà parimenti indetta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tosto che avrà ricevuto una corrispondente richiesta da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione deciderà alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev'essere presentata una tale richiesta.

4. Se una conferenza è indetta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le Parti contraenti, invitandole a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.

⁶⁴ Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 63 Notificazioni

Oltre alle notificazioni e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all'articolo 52:

- a) le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni a tenore dell'articolo 52;
- b) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 53;
- c) le disdette a tenore dell'articolo 54;
- d) l'abrogazione della presente Convenzione, a tenore dell'articolo 55;
- e) le riserve formulate conformemente all'articolo 58.

Art. 64 Testo autentico

Dopo il 31 dicembre 1976 l'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 che non sono Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Modello del libretto TIR⁶⁶

Versione 1

1. Il libretto TIR è stampato in francese, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese; le «Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sono riprodotte in inglese a pagina 3 della copertina. Il «Procès-verbal de constat» può, secondo i bisogni, figurare sul retro in una lingua diversa dal francese.

2. I libretti utilizzati per le operazioni TIR nell'ambito di una catena di garanzia regionale possono essere stampati in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese o in francese. Le «Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR» sono stampate a pagina 2 della copertina nella lingua ufficiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzata, come pure in inglese o in francese, a pagina 3 di detta copertina.

Versione 2

3. Per il trasporto del tabacco e dell'alcool ai fini dei quali in conformità della nota esplicativa 0.8.3 dell'allegato 6 può essere chiesta una garanzia più elevata all'associazione garante, le autorità doganali dovranno esigere i libretti TIR recanti chiaramente sulla copertina e su tutti i fogli la menzione «TABAC/ALCCOL» e «TOBACCO/ALCOHOL». Detti libretti devono inoltre recare almeno in inglese e in francese, su un foglietto separato posto dopo la pagina 2 della copertina, precisazioni concernenti le categorie di tabacco e di alcool garantite.

⁶⁵ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 16 giu. 1986 (RU **1986** 1395). Aggiornato dalle mod. approvate dal CF il 20 giu. 1988 (RU **1988** 1304), il 29 giu. 1994 (RU **1994** 1921), il 12 mag. 1995 (RU **1997** 881), l'8 mar. 2002 (RU **2003** 915), il 21 dic. 2005 (RU **2006** 1157), dalla mod. del DFF del 30 set. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4423) e dalla mod. dell'11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU **2022** 244).

⁶⁶ Il modello non è pubblicato nella RS, per lo stato attuale vedi le modifiche qui avanti. Può essere ottenuto presso la Direzione generale delle dogane, Sezione Franchigia doganale e transiti, 3003 Berna.

Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai veicoli stradali che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale

Art. 1 Principi

Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito in modo che:

- a) nessuna merce possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneggiare la chiusura doganale;
- b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace;
- c) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci;
- d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.

Art. 2 Struttura del compartimento riservato al carico

1. Affinché i compartimenti riservati al carico soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:

- a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pavimenti, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest'ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
- b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d'uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l'apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest'ultima dev'essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;

⁶⁷ Aggiornato dalle mod. in vigore dal 1° ago. 1979 (RU **1979** 1258), approvate dal CF il 16 giu. 1986 (RU **1986** 1395), il 23 mag. 1990 (RU **1990** 1160), il 1° lug. 1992 (RU **1992** 1408), il 29 giu. 1994 (RU **1994** 1921), il 2 mag. 2001 (RU **2002** 2646), il 14 set. 2005 (RU **2006** 2045) e dalla mod. approvata dal DFF il 1° nov. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5263).

- c) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l'accesso all'interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci vale quanto segue:

- i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio tra il rivestimento e la parete esterna è interamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo che non possa essere smontato e riapplicato senza lasciar tracce visibili; e
- ii) se il rivestimento non ricopre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione genera degli spazi, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo e tali spazi dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.

3. I lucernari sono permessi a condizione che siano costituiti da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso; se è però utilizzato un vetro diverso da quello di sicurezza i lucernari dovranno essere provvisti di una rete metallica fissa, inamovibile dall'esterno. La dimensione delle maglie della rete non deve superare 10 mm.

4. Le aperture praticate nel pavimento a scopi tecnici, come la lubrificazione, la manutenzione, il riempimento della sabbiera, sono ammesse soltanto se provviste di un coperchio fissato in modo tale che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico.

Art. 3 Veicoli provvisti di copertone

1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli 1 e 2 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i veicoli provvisti di copertone. Quest'ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.

2. Il copertone dev'essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev'essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l'apposizione del dispositivo di chiusura non sia possibile accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest'ultimi saranno ripiegati l'uno nell'altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all'illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l'orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo le illustrazioni n. 2 o 2a)

allegate alle presenti prescrizioni. Una delle due cuciture dev'essere visibile solo dall'interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell'altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.

4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all'illustrazione n. 3 allegata alle presenti prescrizioni. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev'essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciare tracce visibili.

5. Le raccomandature saranno eseguite conformemente all'illustrazione n. 4 allegata alle presenti prescrizioni; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l'uno nell'altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall'interno dev'essere diverso da quello del filo visibile dall'esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un copertone deteriorato ai bordi deve essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la toppa va applicata sulla faccia interna e il nastro apposto su entrambe le facce del copertone.

6. Il copertone dev'essere fissato al veicolo in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate all'articolo 1 lettere a) e b) delle presenti prescrizioni. Sono possibili i seguenti sistemi di fissazione:

- a) Il copertone può essere fissato mediante:
 - i) anelli metallici apposti al veicolo;
 - ii) occhielli praticati nell'orlo del copertone;
 - iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone, visibile dall'esterno su tutta la sua lunghezza.

Il copertone deve ricoprire le parti solide del veicolo su una larghezza di almeno 250 mm misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei casi in cui il veicolo sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso al compartimento riservato al carico.

- b) Se l'orlo di un copertone dev'essere fissato durevolmente al veicolo, la commettitura sarà eseguita senza lasciare interstizi e impiegando dispositivi solidi.
- c) Se è utilizzato un dispositivo di chiusura a catenaccio, allo stato chiuso esso dovrà unire saldamente il copertone all'esterno del compartimento riservato al carico (vedi a titolo d'esempio l'illustrazione n. 6).

7. Il copertone sarà sorretto da un'adeguata sovrastruttura (montanti, pareti, archi, panconcelli, ecc.).

8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev'essere superiore a 200 mm. Può essere però superiore a detto limite ma non a 300 mm tra gli anelli e tra gli occhielli apposti su ambedue i lati del montante, se il genere di costruzione del veicolo e del copertone impedisce l'accesso alla superficie di carico. Gli occhielli vanno rinforzati.

9. Per fissare il copertone si utilizzeranno:

- a) cavi di acciaio d'un diametro di almeno 3 mm;
- b) corde di canapa o di sisal d'un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile;
- c) cavi costituiti da un certo numero di fibre di vetro incorporate in una guaina in acciaio ritorto, provvista a sua volta di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile; oppure
- d) cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli, costituiti esclusivamente da fili d'acciaio ricoprenti interamente l'anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l'eventuale guaina di materia plastica trasparente).

I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.

Se il copertone deve essere fissato all'armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utilizzata una correggia per fissazione (l'illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a) iii) per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.

10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d'un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d'aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurre la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).»

11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:

- a) I due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro chiusura sarà inoltre assicurata mediante:
 - i) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
 - ii) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
 - iii) una cinghia, costituita da materiale idoneo, d'un sol pezzo e inestensibile, d'una larghezza di almeno 20 mm e d'uno spessore di almeno 3 mm,

la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev'essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:

- sia di un occhio per introdurre il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
- sia di un occhio per accogliere l'anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo e fissato dal cavo o dalla corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.

Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. Sui veicoli dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.

- b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un'apertura attraverso la quale si farà passare l'anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l'illustrazione n. 8 acclusa al presente allegato).

Art. 4 Veicoli provvisti di copertoni scorrevoli

1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i veicoli dotati di copertoni scorrevoli. Questi veicoli devono inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo.

2. Copertoni scorrevoli, pavimenti, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall'articolo 3 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito:

- a) copertoni scorrevoli, pavimento, porte e tutti gli altri elementi costitutivi del compartimento di carico sono commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
- b) il copertone deve ricoprire la parte fissa sul tetto del veicolo per almeno $\frac{1}{4}$ della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il copertone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa sul pavimento del veicolo. L'apertura orizzontale tra il copertone e la parte fissa del compartimento di carico, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l'asse longitudinale, non deve essere superiore ai 10 mm nel caso in cui il compartimento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale;
- c) la guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce vi-

sibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nell'illustrazione n. 9 in appendice al presente regolamento;

- d) la distanza orizzontale tra gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. La distanza può essere anche maggiore ma non deve comunque superare i 300 mm su ogni lato del montante se la tipologia costruttiva del veicolo e il copertone impediscono l'accesso al compartimento di carico. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte;
- e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm;
- f) i dispositivi per il fissaggio della fodera di protezione sui componenti fissi del veicolo devono soddisfare i requisiti prescritti dall'articolo 3 paragrafo 9.

Art. 5 Veicoli con tetto scorrevole telonato

1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai veicoli con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui alle lettere a–c seguenti:

- a) il tetto scorrevole telonato è commesso sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
- b) il copertone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore del telaio superiore. Su tutta la lunghezza e su entrambi i lati del compartimento di carico, viene inserito nell'orlo del copertone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il copertone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili;
- c) la guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell'illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.

Illustrazione n. 1

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura






Illustrazione n. 2

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura



Sezione a-a1

Filo visibile solo dall'interno e di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura




Illustrazione n. 2a)

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura






Illustrazione n. 3

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura




Raccomodatura del copertone




*) I fili visibili all'interno devono essere di colore diverso da quello dei fili visibili all'esterno e da quello del copertone.

Illustrazione n. 5

Modello di una ghiera

Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni




Descrizione


Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all'introduzione dell'anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell'anello. La parte visibile dell'anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura allorquando il dispositivo è chiuso.

Illustrazione n. 7

Esempio di copertone fissato ad un'armatura specialmente concepita



Visto lateralmente



Descrizione

È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.

Illustrazione n. 8

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura




Illustrazione n. 8.1




Illustrazione 8.3




Illustrazione 8.2





Illustrazione 8.4




Descrizione

Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un'asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l'intera lunghezza, d'una corda o d'un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell'asta di chiusura di sicurezza. L'occhiello si trova all'esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell'articolo 3 dell'allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell'asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l'asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All'estremità superiore dell'apertura l'asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L'asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l'asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell'asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un'apertura per lasciar passare l'anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell'anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l'asta di chiusura di sicurezza.

Illustrazione n. 9


Esempio della struttura di un veicolo dotato di copertoni scorrevoli




Disegno n. 9.4

Per tendere i teloni in direzione orizzontale viene utilizzato un dente di arresto (in genere nella parte posteriore del veicolo). Il presente disegno mostra due esempi, (a) e (b), delle modalità di fissaggio del dente di arresto o del riduttore.

(a) Fissaggio del dente di arresto



(b) Fissaggio del riduttore



Disegno n. 9.5

Per fissare il telone all'altra parte (di solito la parte anteriore del veicolo), possono essere utilizzati i seguenti sistemi (a) o (b).





(a) Placca metallica**(b) Occhiello ovale stretto, sistema antisollevamento per il tubo di tensione**

Illustrazione n. 10





Disegno n. 10.2

Il telone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della longherina superiore.




Disegno n. 10.3

Nella parte posteriore viene montato sul tetto un dispositivo speciale, quale un deflettore, che impedisce di accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili quando le porte sono chiuse e sigillate.




Il cavo pretensionato è inserito in un orlo

Il punto di fissaggio del cavo di acciaio pretensionato è completamente coperto e la copertura metallica è fissata mediante saldatura o rivettatura (rivetto completo)



Tenditore sopra la leva. Quando viene abbassata la parte del tetto utilizzando il tenditore, il cavo di acciaio pretensionato è messo sotto tensione

Supporto scorrevole del telone del tetto (chiuso) con sistema di chiusura (all'interno)



Una volta che le porte sono chiuse, i sistemi sono sicuri sotto il profilo doganale

Procedura per l'ammissione dei veicoli stradali che adempiono le condizioni tecniche dell'allegato 2

In generale

1. I veicoli stradali possono essere ammessi secondo una delle seguenti procedure:
 - a) singolarmente, oppure
 - b) secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali).
2. Per ciascun veicolo ammesso è rilasciato un certificato d'ammissione conforme al modello riprodotto nell'allegato 4. Il certificato è stampato nella lingua del Paese nel quale è emesso e in francese o inglese. Esso sarà corredato, se l'autorità che concede l'ammissione lo giudica opportuno, di fotografie o di disegni autenticati da tale autorità. Il numero dei documenti dovrà in tal caso essere annotato dalla citata autorità nella rubrica 6 del certificato.
3. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.
4. I veicoli stradali saranno presentati, ogni due anni, per la verifica e, se occorre, per il rinnovo dell'ammissione, alle autorità competenti del Paese d'immatricolazione del veicolo, o, se trattasi di veicoli non immatricolati, del Paese nel quale il proprietario o l'utente è domiciliato.
5. Se un veicolo stradale non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci con libretto TIR dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
6. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci con libretto TIR il veicolo stradale dovrà essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.
7. Le autorità competenti del Paese d'immatricolazione del veicolo o, quando trattasi di veicoli per i quali non occorre l'immatricolazione, le autorità competenti del Paese in cui il proprietario o l'utente del veicolo è domiciliato, possono, dato il caso, ritirare o rinnovare il certificato d'ammissione o rilasciare un nuovo certificato d'ammissione nelle circostanze menzionate all'articolo 14 della presente Convenzione e ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.

Procedura d'ammissione singola

8. L'ammissione singola è chiesta all'autorità competente dal proprietario, dal detentore o dal rappresentante dell'uno o dell'altro. L'autorità competente procede al controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle regole generali previste ai paragrafi 1–7 che precedono, si accerta che il veicolo adempie le condizioni tecniche prescritte nell'allegato 2 e rilascia, dopo l'ammissione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4.

Procedura d'ammissione secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali)

9. Quando dei veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo un medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere all'autorità competente del Paese di fabbricazione che essi siano ammessi secondo il tipo di costruzione.

10. Il costruttore dovrà indicare nella sua domanda i numeri o le lettere di riconoscimento che egli intende assegnare al tipo di veicolo stradale per il quale chiede l'ammissione.

11. Tale domanda dovrà essere scortata da piani e da una descrizione particolareggiata della costruzione del tipo di veicolo stradale da ammettere.

12. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto:

- a) a presentare all'autorità competente i veicoli del tipo che essa desidera esaminare;
- b) a permettere all'autorità competente di esaminare in qualsiasi momento altre unità, nel corso della fabbricazione della serie del rispettivo tipo;
- c) a informare l'autorità competente su qualsiasi modificazione dei piani o delle descrizioni, senza riguardo all'importanza, prima ch'essa sia attuata;
- d) ad apporre sui veicoli stradali, in un posto ben visibile, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo di ogni veicolo nella serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione);
- e) a tenere un elenco dei veicoli fabbricati secondo il tipo ammesso.

13. Dato il caso, l'autorità competente indicherà le modificazioni da apportare al tipo di costruzione previsto, al fine di poter accordare l'ammissione.

14. Non sarà accordata alcuna ammissione secondo il tipo di costruzione senza che l'autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di detto tipo soddisfano alle condizioni tecniche prescritte nell'allegato 2.

15. L'autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la sua decisione d'ammissione del tipo. La decisione sarà datata, numerata e designerà in modo preciso l'autorità che l'ha presa.

16. L'autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per rilasciare, per ogni veicolo costruito conformemente al tipo di costruzione ammessa, un certificato d'ammissione da essa debitamente autenticato.

17. Se necessario, prima di impiegare il veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR, il titolare del certificato d'ammissione deve completare il certificato con

- l'indicazione del numero d'immatricolazione attribuito al veicolo (rubrica 1),
o
- quando trattasi di un veicolo non soggetto all'immatricolazione, l'indicazione del suo nome e della sede della sua azienda (rubrica 8).

18. Allorché un veicolo ammesso secondo il tipo di costruzione è esportato in un altro Paese che ha aderito alla presente Convenzione, non è richiesta una nuova procedura d'ammissione di tale Paese per effetto dell'importazione.

Procedura per l'apposizione di annotazioni nel certificato d'ammissione

19. Quando un veicolo ammesso, trasportante merci vincolate a libretto TIR, presenta dei difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle Parti contraenti potranno rifiutare al veicolo il permesso di continuare il viaggio con libretto TIR, oppure permettere al veicolo la continuazione del viaggio sul loro proprio territorio dopo aver preso adeguati provvedimenti di controllo. Il veicolo ammesso dovrà essere riassetato entro il più breve termine, al più tardi però prima di qualsiasi nuovo impiego per il trasporto con libretto TIR.

20. In ciascuno dei due casi le autorità doganali apporranno un'adeguata annotazione nella rubrica 10 del certificato d'ammissione del veicolo. Tosto che il veicolo sarà rimesso in uno stato che giustifica l'ammissione, esso sarà presentato alle autorità competenti d'una Parte contraente, le quali convalideranno nuovamente il certificato aggiungendo nella rubrica 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato reca un'annotazione nella rubrica 10 in virtù delle precitate disposizioni potrà essere riutilizzato per il trasporto di merci con libretto TIR se non è stato riassetato e se le annotazioni nella rubrica 10 non sono state annullate nel modo suesposto.

21. Ogni annotazione apposta sul certificato dovrà essere datata e autenticata dalle autorità competenti.

22. Allorché le autorità doganali reputano che un veicolo presenta dei difetti d'importanza secondaria che non implicano un rischio di frode, si potrà permettere l'impiego ulteriore di detto veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR. Il titolare del certificato d'ammissione sarà reso attento sui citati difetti e dovrà far riassetare il veicolo entro adeguati termini.

Allegato 4

Modello del certificato d'ammissione d'un veicolo stradale⁶⁸

⁶⁸ Il modello non è pubblicato nella RS, vedi RU 1997 881. Può essere ottenuto presso la Direzione generale delle dogane, Sezione Franchigia doganale e transiti, 3003 Berna.

*Allegato 5***Targhe TIR**

1. Le targhe avranno le seguenti dimensioni: 250 mm su 400 mm.
2. Le lettere TIR, in caratteri latini maiuscoli, avranno un'altezza di 200 mm e i loro tratti una larghezza di almeno 20 mm. Esse saranno di colore bianco su fondo azzurro.

Note esplicative

Introduzione

- i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente Convenzione, le note esplicative contengono l'interpretazione di certe disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati. Esse riportano pure certe pratiche raccomandate.
- ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della Convenzione o dei suoi allegati; esse ne precisano unicamente il contenuto, il significato e l'importanza.
- iii) Visti i principi stabiliti dalle disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente Convenzione, concernenti le condizioni tecniche d'ammissione dei veicoli stradali per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, le note esplicative specificano segnatamente, ove occorra, le tecniche di costruzione che devono essere riconosciute dalle Parti contraenti come conformi a dette disposizioni. Esse precisano inoltre, dato il caso, le tecniche di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni.
- iv) Le note esplicative permettono di applicare le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati tenendo conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze d'ordine economico.

0 Tenore principale della Convenzione

0.1 Articolo 1

0.1 b) Dall'articolo 1 lettera b) risulta che se in uno o più Paesi vi sono più uffici doganali di partenza o di destinazione, nella stessa Parte contraente vi può essere più di un'operazione TIR. In queste condizioni il segmento nazionale di un trasporto TIR realizzato tra due uffici doganali consecutivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di uffici di partenza, di destinazione o di passaggio, può essere considerato un'operazione TIR.

⁶⁹ Aggiornato dalle mod. approvate dal CF il 1° ago. 1979 (RU **1979** 1258), il 2 giu. 1980 (RU **1980** 1017), l'8 lug. 1981 (RU **1981** 1434), l'11 ago. 1982 (RU **1982** 1994), l'11 apr. 1984 (RU **1984** 738), il 14 ago. 1985 (RU **1985** 1254), il 16 giu. 1986 (RU **1986** 1395), il 4 nov. 1987 (RU **1988** 216), il 23 mag. 1990 (RU **1990** 1163), il 18 dic. 1991 (RU **1992** 86), il 29 giu. 1994 (RU **1994** 1921), il 12 mag. 1995 (RU **1997** 881), dall'AF il 24 set. 1998 (RU **2003** 664 663; FF **1998** 3293), dal CF l'8 mar. 2002 (RU **2003** 915), il 26 set. 2003 (RU **2004** 2421), il 14 set. 2005 (RU **2006** 2045), dalla mod. in vigore dal 12 ago. 2006 (RU **2007** 1345), dalle mod. approvate dal DFF il 3 ott. 2008 (RU **2009** 2507), il 1° lug. 2009 (RU **2009** 4349), dalla mod. in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2012 (RU **2012** 6925), dalle mod. dei 3 e 4 feb. 2011 (RU **2012** 4567), del 30 set. 2014 (RU **2014** 4423), dalla mod. approvata dal DFF il 1° nov. 2016 (RU **2016** 5263), dalla mod. del 30 mar. 2018 (RU **2018** 3053), del 15 ott. 2020 (RU **2021** 291), del 15 ott. 2020 (RU **2021** 752) e dalla mod. dell'11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU **2022** 244).

0.1 f) Per eccezioni (tasse e aggravati) previste alla lettera f) dell'articolo 1 s'intendono tutte le somme diverse dai tributi riscossi dalle Parti contraenti all'atto dell'importazione o dell'esportazione o in correlazione con l'importazione o l'esportazione. Gli importi di tali somme saranno limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di protezione dei prodotti nazionali o una tassa di carattere fiscale riscossa su le importazioni o le esportazioni. Tali tasse e aggravati comprendono, tra altro, i versamenti concernenti

- i certificati d'origine, qualora siano necessari per il transito,
- le analisi effettuate dai laboratori delle dogane a scopi di controllo,
- i controlli doganali e le altre operazioni di sdoganamento effettuati fuori delle ore normali d'ufficio e dell'area ufficiale dell'ufficio doganale,
- i controlli eseguiti per motivi d'ordine sanitario, veterinario o fitopatologico.

0.1 ij) Per «carrozzeria amovibile» s'intende un compartimento di carico sprovvisto di mezzi di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato su veicolo stradale; il telaio del veicolo e la parte inferiore della carrozzeria devono essere specialmente adattati a tal fine. Questa definizione si applica anche alle casse mobili che sono compartimenti di carico specialmente concepiti per il trasporto intermodale strada/ferrovia.

0.1 ij)i) Con il termine «parzialmente chiuso», applicabile all'attrezzatura menzionata alla lettera ij) i) dell'articolo 1, s'intende un'attrezzatura generalmente costituita da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico corrispondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono segnatamente utilizzati per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture).

0.2 Articolo 2

0.2.1 L'articolo 2 prevede che un trasporto con libretto TIR può iniziare e terminare nello stesso Paese a condizione che durante il percorso attraversi territorio estero. In tal caso le autorità doganali del Paese di partenza possono esigere, oltre al libretto TIR, un documento nazionale destinato a garantire la libera reimportazione delle merci. Si raccomanda tuttavia alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, sostituendolo con un'annotazione particolare sul libretto TIR.

0.2.2 Le disposizioni di detto articolo permettono il trasporto di merci con libretto TIR anche quando solo una parte del tragitto è percorsa per strada. Esse non precisano quale parte del tragitto debba essere percorsa per strada e basta che tale parte si trovi tra l'inizio del trasporto TIR e la sua fine. Tuttavia, contrariamente alle intenzioni del mittente alla partenza, può capitare per motivi impreveduti, di carattere commerciale o accidentale, che nessuna parte del tragitto possa essere percorsa per strada. In tali casi straordinari le Parti contraenti accetteranno il libretto TIR e la responsabilità delle associazioni garanti rimarrà immutata.

0.3 Articolo 3

0.3 a) iii) Le disposizioni dell'articolo 3 a) iii) non si applicano alle autovetture (codice SA 8703) che si spostano con i propri mezzi. Le autovetture possono tuttavia essere ammesse al trasporto nel regime TIR se sono trasportate da altri veicoli come indicato all'articolo 3 lettera a) i) e a) ii).

0.5 Articolo 5

Tale articolo non esclude il diritto di eseguire dei controlli saltuari delle merci, ma specifica che detti controlli dovranno essere di numero molto limitato. Infatti il sistema internazionale del libretto TIR offre maggiori garanzie rispetto a quelle derivanti dalle procedure nazionali; da un canto, le indicazioni nel libretto TIR riferentisi alle merci devono corrispondere con le menzioni contenute nei documenti doganali eventualmente stesi nel Paese di partenza; d'altro canto, ai Paesi di passaggio e di destinazione sono già date delle garanzie dai controlli effettuati alla partenza e convalidati con il visto dell'ufficio doganale di partenza (v. anche la nota esplicativa all'articolo 19).

0.6 Articolo 6

0.6.2 Secondo le disposizioni di tale paragrafo, le autorità doganali di una Parte contraente possono ammettere più associazioni, ciascuna delle quali assume la responsabilità derivante da operazioni effettuate con libretti che essa ha rilasciato o che sono stati rilasciati dalle associazioni con cui essa è in relazione.

0.6.2^{bis-1} Le relazioni tra un'organizzazione internazionale e le sue associazioni membro sono definite in accordi scritti che trattano del funzionamento del sistema di garanzia internazionale.

0.6.2^{bis-2} L'autorizzazione di cui all'articolo 6.2^{bis} deve essere stabilita in un accordo scritto concluso tra la CEE-ONU e l'organizzazione internazionale. Nell'accordo occorre indicare che l'organizzazione internazionale soddisfa le disposizioni pertinenti della Convenzione, rispetta le competenze delle Parti contraenti della Convenzione, ottempera alle decisioni del Comitato di gestione TIR e osserva le domande presentate dalla Commissione di controllo TIR. Con la firma dell'accordo, l'organizzazione internazionale conferma di accettare le responsabilità connesse con l'autorizzazione. L'accordo è parimenti applicabile alle responsabilità dell'organizzazione internazionale menzionate nell'articolo 10 lettera b) dell'Allegato 8, sempre che l'attività di stampa e di rilascio centralizzato dei libretti TIR venga espletata dalla citata organizzazione internazionale summenzionata. L'accordo viene approvato dal Comitato di gestione.

0.8 Articolo 8

0.8.2 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano se, in caso di irregolarità come quelle previste dal paragrafo 1 dall'articolo 8, le leggi e i regolamenti di una parte contraente prevedono il pagamento di somme diverse dai tributi d'entrata e d'uscita, come le ammende amministrative o altre sanzioni pecuniarie. La somma da pagare non deve però essere superiore all'importo dei tributi d'entrata e d'uscita che avrebbero dovuto essere pagati se le merci fossero state importate o esportate secondo le disposizioni doganali pertinenti, più gli eventuali interessi di mora.

0.8.3 Si raccomanda alle Parti contraenti di limitare a una somma corrispondente a 100 000 EUR, per libretto TIR, l'importo massimo eventualmente esigibile dall'associazione garante.

Per un trasporto di alcool e di tabacco, il cui dettaglio figura qui di seguito ed eccede i valori soglia qui sotto definiti, si raccomanda alle Parti contraenti di portare l'importo massimo eventualmente esigibile dalle associazioni garanti a una somma corrispondente a 400 000 euro degli Stati Uniti:

1. alcool etilico non denaturato ad un titolo alcolometrico volumico dell'80% vol o più (codice SH 2207.10);
2. alcool etilico non denaturato ad un titolo alcolometrico volumico di meno dell'80%; acquavite, liquori e altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (codice SH: 2208);
3. sigari (compresi quelli a punta tagliata) e cigarillos, contenenti tabacco (codice SH: 2402.10);
4. sigarette contenenti tabacco (codice SH: 2402.20);
5. tabacco da fumare anche se contiene succedanei del tabacco in ogni proporzione (codice SH: 2403.11 e 2403.19).

Si raccomanda di limitare a una somma corrispondente a 100 000 EUR l'importo massimo eventualmente esigibile dalle associazioni garanti, se le quantità qui sotto elencate non sono sorpassate per le categorie di tabacco e di alcool di cui sopra:

1. 300 litri,
2. 500 litri,
3. 40 000 unità,
4. 70 000 unità,
5. 100 chilogrammi.

Le quantità esatte in litri, unità e chilogrammi delle categorie di tabacco e di alcool di cui sopra devono essere iscritte nel manifesto del libretto TIR.

0.8.5 Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all'associazione garante per merci non menzionate nel libretto TIR, l'amministrazione interessata dovrebbe menzionare i fatti a fondamento dei quali essa si è convinta che le merci erano contenute nel compartimento sigillato dell'autocarro o del contenitore.

0.8.6

1. Qualora indicazioni insufficientemente precise nel libretto TIR non permettessero di gravare le merci di tributi, gli interessati potranno addurre la prova della natura esatta di dette merci.

2. Se non è addotta alcuna prova, i tributi non saranno riscossi secondo un'aliquota forfettaria estranea alla natura della merce, bensì secondo l'aliquota più alta applicabile al genere di merci corrispondente alle indicazioni nel libretto TIR

0.10 Articolo 10

0.10.1 Il certificato di fine dell'operazione TIR è reputato ottenuto abusivamente o fraudolentemente allorché l'operazione TIR è stata effettuata impiegando compartimenti di carico o contenitori modificati fraudolentemente, oppure quando furono accertati dei raggiri, come l'impiego di documenti falsi o inesatti, la sostituzione di merci, la manipolazione di chiusure doganali ecc., oppure allorquando il certificato è stato ottenuto con altri mezzi illeciti.

0.10.2 La frase «o non vi sia stata la fine dell'operazione» comprende i casi in cui l'attestazione della fine dell'operazione è stata falsificata.

0.11 Articolo 11

0.11.1 Le modalità di notifica sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

0.11.2 Nel tentativo di esigere il pagamento da parte delle persone debtrici, le autorità competenti inviano la richiesta di pagamento almeno al titolare del libretto TIR, al suo indirizzo indicato sul libretto, o ai terzi tenuti al pagamento, se diversi dal titolare, stabiliti conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del libretto TIR può essere abbinata alla notifica di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo.

0.11.3-1 Allorché devono prendere la decisione di liberare o no le merci o il veicolo, le autorità competenti non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l'associazione garante è responsabile del pagamento dei tributi o degli interessi di mora dovuti dal titolare del libretto, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli interessi che esse devono difendere.

0.11.3-2 Le autorità competenti possono informare l'associazione garante che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l'obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti, prima che il termine di due anni sia scaduto, informano l'associazione garante in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni.

0.11.4 Se, conformemente alla procedura di cui nel presente articolo, l'associazione garante è invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 e non lo fa entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorità competenti potranno esigere il pagamento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiché in tal caso si tratta di una mancata esecuzione di un contratto di garanzia firmato dall'associazione garante in virtù della legislazione nazionale. Tale termine si applica anche nel caso in cui l'associazione garante, al ricevimento della richiesta, consulti l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6 paragrafo 2 in merito alla sua posizione sulla richiesta.

0.15 Articolo 15

La rinuncia al documento doganale d'importazione temporanea può far sorgere certe difficoltà allorché trattasi di veicoli non soggetti all'immatricolazione, come in certi Paesi i rimorchi o i semirimorchi. In tal caso le disposizioni dell'articolo 15 possono essere rispettate – garantendo nel contempo alle autorità doganali una sufficiente sicurezza – mediante annotazione, nei tagliandi n. 1 e 2 del libretto TIR utilizzati dal

rispettivo Paese e nelle matrici corrispondenti, delle caratteristiche (marche e numeri) di detti veicoli.

0.17 Articolo 17

0.17.1 La disposizione secondo la quale il manifesto delle merci spedite con libretto Tir deve indicare separatamente il contenuto di ogni veicolo appartenente ad un autotreno o di ogni contenitore ha unicamente lo scopo di agevolare il controllo doganale del contenuto di un sol veicolo o di un sol contenitore. Detta disposizione non deve dunque essere interpretata con un rigore tale che qualsiasi differenza tra il contenuto effettivo d'un veicolo o d'un contenitore e il contenuto di tale veicolo o contenitore, indicato nel manifesto, sia reputata come una violazione delle disposizioni della Convenzione. Se, a soddisfazione delle autorità competenti, il trasportatore può comprovare che nonostante tale differenza tutte le merci indicate nel manifesto corrispondono al totale delle merci caricate nell'autotreno o nei contenitori trasportati con libretto TIR, non si dovrà reputare, per principio, che esista una violazione delle disposizioni doganali.

0.17.2 In caso di traslochi, si potrà applicare la procedura prevista al paragrafo 10 c) delle regole concernenti l'impiego del libretto TIR e si semplificherà ragionevolmente l'enumerazione degli oggetti trasportati.

0.18 Articolo 18

0.18.1 Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un Paese rifiutino che un ufficio d'uscita di tale Paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il Paese vicino, pure Parte contraente della presente Convenzione, tranne che motivi particolari ne giustificino la domanda.

0.18.2

1. Le merci devono essere caricate in modo che la partita di merci destinata ad essere scaricata al primo luogo di scarico possa essere ritirata dal veicolo o dal contenitore senza dover scaricare l'altra partita o le altre partite di merci destinate ad essere scaricate negli altri luoghi di scarico.

2. Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un'adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del libretto TIR, specificando nel tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle matrici corrispondenti che sono state applicate nuove chiusure.

0.18.3

Le Parti contraenti devono mettere le informazioni concernenti tali limitazioni a disposizione del pubblico e informare la Commissione di controllo TIR, segnatamente utilizzando in maniera appropriata le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.

0.19 Articolo 19

L'obbligo, per l'ufficio doganale di partenza, di accertarsi dell'esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che le indicazioni nel manifesto

concernenti le merci corrispondano a quelle dei documenti d'esportazione e dei documenti di trasporto o di altri documenti commerciali inerenti a tali merci; se necessario, l'ufficio doganale di partenza può parimenti sottoporre le merci alla visita. Prima di apporre le chiusure l'ufficio doganale di partenza deve pure verificare lo stato del veicolo stradale o del contenitore e, qualora trattasi di veicoli o contenitori provvisti di copertone, lo stato dei copertoni e dei mezzi di fissazione dei copertoni, tali accessori non essendo compresi nel certificato d'ammissione.

0.20 Articolo 20

Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorità doganali devono parimenti tener conto, tra altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, segnatamente dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda alle autorità doganali di far uso del loro diritto di fissare l'itinerario soltanto se lo giudicano indispensabile.

0.21 Articolo 21

0.21.1 Le disposizioni di detto articolo non limitano per nulla la facoltà delle autorità doganali di controllare tutte le parti del veicolo nonché i compartimenti di carico posti sotto chiusura doganale.

0.21.2 L'ufficio doganale d'entrata può rinviare il trasportatore all'ufficio doganale d'uscita del Paese vicino allorché accerta che il visto d'uscita è stato omesso o non è stato apposto correttamente in detto Paese. In tal caso l'ufficio doganale d'entrata iscrive nel libretto TIR un'annotazione per il corrispondente ufficio doganale d'uscita.

0.21.3 Se, procedendo alle operazioni di controllo, le autorità doganali prelevano dei campioni di merci, esse devono iscrivere nel manifesto delle merci del libretto Tir un'annotazione contenente tutte le necessarie indicazioni sulle merci prelevate.

0.28 Articolo 28

0.28.1 L'uso del libretto TIR dev'essere limitato alle funzioni che gli sono proprie, vale a dire il transito. Il libretto TIR non deve servire, per esempio, a conservare le merci vincolate a dogana al luogo di destinazione.

0.28.2 Il presente articolo prevede che la fine di un'operazione TIR sia vincolata all'immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale, quale, ad esempio, lo sdoganamento delle merci (con o senza condizioni) a fini di consumo interno, il trasferimento oltre confine in un Paese terzo (esportazione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa di dichiarazione per un altro regime doganale.

0.29 Articolo 29

Non è richiesto un certificato d'ammissione per i veicoli stradali o i contenitori trasportanti merci ponderose o voluminose. Spetta tuttavia all'ufficio doganale di partenza di verificare che siano adempite le altre condizioni fissate in detto articolo per tale genere di trasporto.

Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accetteranno la decisione presa dall'ufficio doganale di partenza, salvo che la reputino in manifesta contraddizione con le disposizioni dell'articolo 29.

0.38 Articolo 38

0.38.2 L'obbligo legale di notificare alla Commissione di controllo TIR che una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalle agevolazioni previste dalla Convenzione è adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.

0.39 Articolo 39

L'espressione «errori commessi per negligenza» si riferisce ad atti che non sono commessi deliberatamente e con piena cognizione di causa, ma che risultano dal fatto che non sono stati presi provvedimenti ragionevoli e necessari per garantire l'esattezza delle indicazioni nel singolo caso.

0.42 Articolo 42a

Il termine «immediatamente», di cui all'articolo 42a, va inteso nel senso che tutte le misure nazionali suscettibili di incidere sull'applicazione della Convenzione TIR e/o sul funzionamento del sistema TIR dovrebbero essere comunicate per scritto alla Commissione di controllo TIR quanto prima e, se possibile, prima della loro entrata in vigore, per consentire a tale commissione di espletare in modo efficace le funzioni di supervisione e adempiere al proprio compito di verificare la conformità delle misure alla convenzione TIR, conformemente all'articolo 42a e al proprio mandato, quale stabilito nell'allegato 8 della Convenzione TIR.

0.45 Articolo 45

0.45.1 L'obbligo legale di pubblicare la lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR si ritiene adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.

0.45.2 Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il più grande numero possibile di uffici doganali, all'interno e al confine, alle operazioni TIR.

0.49 Articolo 49

Le Parti contraenti possono accordare, conformemente alla loro legislazione nazionale, agevolanze più ampie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle persone debitamente autorizzate. Le condizioni imposte dalle autorità competenti nell'accordare tali agevolanze dovrebbero includere almeno l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire il corretto svolgimento della procedura TIR, l'esenzione dall'obbligo di presentare le merci, il veicolo stradale, l'autotreno, il contenitore e il libretto TIR presso gli uffici doganali di partenza o di destinazione nonché le istruzioni per le persone debitamente autorizzate a svolgere compiti specifici assegnati alle autorità doganali secondo la Convenzione TIR, in particolare la compilazione del libretto TIR, l'apposizione del timbro sul libretto TIR e

l'apposizione o la verifica dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate a cui sono state accordate agevolazioni più ampie dovrebbero introdurre un sistema di conservazione dei dati che consente alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci nonché di sorvegliare la procedura ed effettuare controlli casuali. Agevolazioni più ampie dovrebbero essere accordate ai titolari di libretti TIR senza pregiudicare l'obbligo di pagamento previsto all'articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione.

1 Annesso 1

1.10 c) Norme disciplinanti l'utilizzazione del libretto TIR – Elenco di carico allegato al manifesto delle merci

L'articolo 10 c) delle norme disciplinanti l'utilizzazione del libretto TIR autorizza l'utilizzazione, sotto forma di allegato al libretto, anche se esiste lo spazio necessario per iscrivere sul manifesto tutte le merci trasportate. Nondimeno, tale pratica è autorizzata soltanto se tali elenchi recano, in modo leggibile e riconoscibile, tutte le indicazioni richieste conformemente al manifesto delle merci e se tutte le altre disposizioni della norma 10c) sono rispettate.

2 Annesso 2

2.2 Articolo 2

2.2.1 a) Paragrafo 1 lettera a) – Committitura degli elementi costitutivi

- a) Se sono impiegati dei congegni di giunzione (ribadini, viti, bulloni e dadi, ecc.), gli stessi dovranno essere applicati in quantità sufficiente dall'esterno, sporgere all'interno degli elementi costitutivi e ivi essere saldamente fissati (ad esempio, ribaditi, saldati, provvisti di anelli di chiusura, oppure avvitati, ribadendo o saldando quindi i dadi). Tuttavia, i ribadini tradizionali (ossia quelli la cui posa dev'essere effettuata su entrambe le facce degli elementi commessi), potranno essere applicati anche dall'interno. Ciò nonostante, il pavimento dei compartimenti riservati al carico può essere fissato mediante viti mordenti, ribadini a percussione, apposti dall'interno e penetranti ad angolo retto nel pavimento e nelle sottostanti traverse metalliche, sempreché – salvo trattandosi di viti mordenti – l'estremità di alcuni di essi affondi sino alla parte esterna delle traverse, oppure sia saldata sulle stesse.
- b) L'autorità competente fissa quali e quanti congegni di giunzione devono soddisfare alle condizioni della lettera a) della presente nota, accertando inoltre che non sia possibile spostare gli elementi costitutivi così commessi senza lasciare tracce visibili. Gli altri congegni di giunzione possono essere scelti e collocati a beneplacito.
- c) A tenore della lettera a) della presente nota, non saranno ammessi i congegni di giunzione che possono essere tolti e sostituiti su una sola faccia senza lasciare tracce visibili, vale a dire i congegni la cui posa non esige il compimento di un'operazione su entrambe le facce degli elementi da commettere. Trattasi segnatamente dei ribadini ad espansione, dei ribadini ciechi e simili.

- d) I suddescritti sistemi di commettitura sono applicabili ai veicoli speciali, ai veicoli isotermitici, ai veicoli frigoriferi e ai veicoli-cisterne, sempreché gli stessi non siano incompatibili con le prescrizioni tecniche cui tali veicoli devono soddisfare per quanto concerne la loro utilizzazione. Allorché per ragioni tecniche non è possibile fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere commessi impiegando i congegni previsti alla lettera c) della presente nota, a condizione che i congegni apposti sulla faccia interna della parete non siano accessibili dall'esterno.

2.2.1 b) *Paragrafo 1 lettera b) – Porte e altri congegni di chiusura*

- a) Il dispositivo che permette l'apposizione della chiusuradoganale dev'essere:
- i) fissato mediante saldatura o impiegando almeno due congegni di giunzione secondo la lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a); oppure
 - ii) costituito in modo che, una volta chiuso il compartimento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possa essere tolto senza lasciare tracce visibili.
Esso deve pure:
 - iii) essere provvisto di fori d'un diametro di almeno 11 mm o di fessure aventi almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, e
 - iv) presentare una sicurezza uguale, qualunque sia il tipo di chiusura utilizzato.
- b) Le cerniere, le bandelle, i cardini e gli altri dispositivi di montaggio delle porte, ecc., devono essere apposti secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) della presente nota.

Inoltre, le diverse parti del dispositivo d'arresto (ad es. lastre, perni, cardini), se sono indispensabili a garantire la sicurezza doganale del compartimento riservato al carico, saranno fissate in modo che, una volta chiuso il compartimento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possano essere tolte o smontate senza lasciare tracce visibili.

Se invece il dispositivo d'arresto non è accessibile dall'esterno, basterà ad esempio che la porta – dopo essere stata chiusa e provvista della chiusura doganale – non possa essere rimossa senza lasciare tracce visibili. Se una porta o un congegno di chiusura è provvisto di più di due cardini, solo i due cardini più vicini alle estremità della porta saranno fissati secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) che precedono.

- c) In via straordinaria, trattandosi di veicoli provvisti di compartimenti calorifughi riservati al carico, il dispositivo di chiusura doganale, i cardini e le altre parti la cui asportazione permetterebbe di accedere all'interno del compartimento riservato al carico o a spazi nei quali le merci potrebbero essere nascoste, possono essere fissati alle porte di tale compartimento riservato al carico mediante i mezzi seguenti:
- i) Bulloni o viti di fissazione introdotti dall'esterno, ma che del rimanente non soddisfano le condizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a) qui sopra, sempreché:

le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una lastra filettata o in un dispositivo analogo montato dietro il pannello esterno della porta; e le teste di un adeguato numero di tali bulloni o viti siano saldate al dispositivo di chiusura doganale, ai cardini, ecc., in modo che siano completamente deformate e che i bulloni o le viti di fissazione non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 1 annessa al presente allegato).

- ii) Un dispositivo di fissazione introdotto dall'esterno della porta isolata, sempreché:

il perno di fissazione e la rosetta di bloccaggio del dispositivo siano assemblati per mezzo di un utensile pneumatico o idraulico e siano fissati dietro una lastra o un dispositivo analogo inserito tra il rivestimento esterno della porta e l'isolante; e

la testa del perno di fissazione non sia accessibile dall'interno del compartimento riservato al carico; e

un numero sufficiente di rosette di bloccaggio e di perni di fissazione siano saldati insieme e non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 5 annessa al presente allegato).

Il termine «compartimento calorifugo riservato al carico» dev'essere interpretato come applicabile ai compartimenti frigoriferi e isotermitici riservati ai carichi.

- d) I veicoli muniti di numerose chiusure, come valvole, rubinetti, passi d'uomo, flange, ecc., devono essere sistemati in modo da limitare al minimo il numero delle chiusure doganali. A tal uopo le chiusure vicine le une alle altre dovranno essere collegate con un dispositivo comune richiedente l'apposizione di un'unica chiusura doganale, oppure provviste di un coperchio che adempie il medesimo scopo.
- e) I veicoli provvisti di tetto scorrevole devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le chiusure doganali.
- f) Qualora per garantire la sicurezza della chiusura doganale siano necessarie più chiusure doganali, il loro numero dev'essere indicato nel certificato d'ammissione (Allegato 4 alla Convenzione TIR 1975) al numero 5. Al certificato d'ammissione occorre allegare un'illustrazione o fotografie dei veicoli stradali nelle quali sia visibile la posizione esatta delle chiusure doganali.

2.2.1 c).1 Paragrafo 1 lettera c) – Apertura d'aerazione

- a) Per principio, tali aperture dovranno avere una dimensione di al massimo 400 mm.
- b) Le aperture che permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico devono essere chiuse:
- i) da un telone metallico o lastra metallica perforata (dimensione massima dei fori: 3 mm in ambedue i casi) e protetto da una griglia di metallo saldato (dimensione massima delle maglie: 10 mm); o

- ii) da una lastra metallica perforata di spessore sufficiente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della lastra: 1 mm almeno).
- c) Le aperture che non permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico (per esempio condotta di ventilazione con tubi a gomito o dispositivi di bloccaggio) devono essere munite dei dispositivi menzionati al capoverso b) le cui dimensioni dei fori e delle maglie possono raggiungere un diametro di 10 mm (per il telone metallico o lastra metallica) e di 20 mm (per la griglia metallica).
- d) Se il copertone è provvisto di aperture, si dovrà per principio esigere che siano applicati i dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota esplicativa. Tuttavia, si potranno ammettere un congegno d'ostruzione costituito da una lastra di metallo perforata, apposta all'esterno, e una tela di metallo o d'un'altra materia, fissata all'interno.
- e) Potranno essere ammessi dei dispositivi analoghi non metallici, a condizione che le dimensioni dei fori e delle maglie siano rispettate e che il materiale impiegato sia sufficientemente resistente in modo che tali fori o maglie non possano essere notevolmente ampliati senza visibile deteriorazione. Inoltre, il dispositivo d'aerazione non deve poter essere sostituito operando su un solo lato del copertone.
- f) L'apertura d'aerazione può essere munita di un dispositivo di protezione. Tale dispositivo verrà fissato al copertone in modo tale da permettere un controllo doganale di questa apertura. Il dispositivo sarà fissato al copertone a una distanza di almeno 5 cm dallo schermo dell'apertura di aerazione.

2.2.1 c) 2 Paragrafo 1 lettera c) – Apertura di scolo

- a) Per principio, le stesse dovranno avere un'apertura di al massimo 35 mm.
- b) Le aperture che permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno munite dei dispositivi prescritti per le aperture d'aerazione, menzionati alla lettera b) della nota esplicativa 2.2.1 c)-1.
- c) Non si esigerà l'apposizione dei dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota allorché le aperture di scolo non permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, a condizione però che le stesse siano provviste di un congegno d'ostruzione sicuro, facilmente accessibile dall'interno del compartimento riservato al carico.

2.2.3 Paragrafo 3 – Vetro di sicurezza

Un vetro è considerato vetro di sicurezza se non v'è il pericolo che si rompa per effetto di un'azione qualsiasi derivante dal normale uso del veicolo. Il vetro di sicurezza dev'essere contrassegnato come tale.

2.3 Articolo 3

2.3.3 Paragrafo 3 – Copertoni costituiti da diversi pezzi

- a) I vari pezzi di un copertone possono essere costituiti da diverse materie, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato 2.

- b) La disposizione dei vari pezzi di un copertone può essere effettuata a beneplacito, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza e a condizione che la committitura sia eseguita conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 dell'allegato 2.

2.3.6 a).1 *Paragrafo 6 lettera a) – Veicoli a anelli scorrevoli*

Possono essere ammessi, agli effetti del presente paragrafo, degli anelli di fissazione di metallo scorrevoli sulle barre metalliche fissate ai veicoli (v. illustrazione n. 2 annessa al presente allegato), sempreché

- a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere tolte e riapplicate senza lasciare tracce visibili;
- b) gli anelli siano costituiti da due aperture o provvisti di una barra centrale e siano fabbricati di un sol pezzo senza saldatura;
- c) il copertone sia fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente alla condizione menzionata alla lettera a) dell'art. 1 dell'allegato 2 alla presente Convenzione.

2.3.6 a).2 *Paragrafo 6a) – Veicoli muniti di anelli di fissazione girevoli*

Degli anelli di fissazione di metallo, girevoli singolarmente in una staffa di metallo fissata al veicolo, possono essere ammessi ai fini del presente paragrafo (v. illustrazione n. 2a annessa) solo a condizione che:

- a) ogni staffa sia fissata al veicolo in modo che non si possa toglierla o rimetterla senza lasciare tracce visibili;
- b) la molla di ogni staffa sia interamente ricoperta da una custodia di metallo a foggia di campana.

2.3.6 b) *Paragrafo 6 lettera b) – Copertoni fissati in modo permanente*

Se uno o più orli del copertone sono fissati alla carrozzeria del veicolo in modo permanente, il copertone sarà trattenuto da uno o più nastri di metallo o di altro materiale confacente, ancorato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di giunzione rispondenti alle esigenze della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato.

2.3.8 *Paragrafo 8 – Intervallo tra gli anelli e gli occhielli*

Può essere ammesso, su ambedue i lati del montante, uno spazio superiore a 200 mm ma non eccedente 300 mm, se gli anelli sono apposti in profondità sulle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e di grandezza sufficiente per lasciar passare gli anelli.

2.3.11 a).1 *Paragrafo 11 lettera a) – Raddoppiatura di tensione dei copertoni*

Su numerosi veicoli il copertone è munito, all'esterno, di una raddoppiatura orizzontale provvista di occhielli lungo la parete laterale del veicolo. Tali raddoppiature, denominate raddoppiature di tensione, sono destinate a consentire di tendere il copertone mediante corde o dispositivi analoghi. Siffatte raddoppiature sono state utilizzate per celare degli intagli praticati orizzontalmente nei copertoni e che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate nel veicolo. Si

raccomanda pertanto di non accettare l'impiego di raddoppiature del genere suddescritto. Esse possono essere sostituite con i seguenti dispositivi:

- a) raddoppiature di tensione di genere analogo, fissate all'interno del copertone, oppure
- b) piccole raddoppiature singole, provviste ognuna d'un occhio, fissate sulla faccia esterna del copertone e ripartite ad intervalli che consentano di tendere il copertone in modo soddisfacente.

Un'altra soluzione, possibile in certi casi, consiste nell'evitare l'impiego delle raddoppiature di tensione sui copertoni.

2.3.11 a).2 *Paragrafo 11 lettera a) – Corregge dei copertoni*

Le materie seguenti sono reputate idonee per la confezione di corregge:

- a) cuoio;
- b) materie tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommatto, a condizione che non possano essere saldate o ricongiunte dopo la rottura senza lasciare tracce visibili.

Inoltre la materia plastica di copertura delle corregge dovrà essere trasparente e la sua superficie liscia.

2.3.11 a).3 Il dispositivo conforme all'istruzione n. 3 annessa al presente allegato corrisponde alle prescrizioni dell'ultima parte del paragrafo 11 a) dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso corrisponde pure alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

3 Annesso 3

3.0.17 *Procedura d'ammissione*

1. L'allegato 3 prevede che le autorità competenti di una Parte contraente possono rilasciare un certificato d'ammissione per un veicolo fabbricato nel territorio di detta Parte e che il veicolo in parola non sarà sottoposto ad alcuna procedura d'ammissione suppletoria nel Paese in cui è immatricolato o, dato il caso, nel Paese in cui il suo proprietario è domiciliato.

2. Dette disposizioni non limitano il diritto delle autorità competenti della Parte contraente – in cui il veicolo è immatricolato o nel cui territorio il proprietario è domiciliato – di esigere la presentazione di un certificato d'ammissione sia all'atto dell'importazione, sia più tardi a scopi in correlazione con l'immatricolazione o il controllo del veicolo o con formalità analoghe.

3.0.20 *Procedura per l'apposizione di annotazioni nel certificato d'ammissione*

Per annullare un'annotazione concernente dei difetti dopo che il veicolo è stato riasettato in modo soddisfacente, basterà che la rispettiva autorità competente apponga, nella rubrica 11, l'annotazione «Difetti riparati», il suo nome, la sua firma e il suo bollo.

8 Annesso 8

8.1a.6 Il comitato può chiedere al servizio competente delle Nazioni Unite di svolgere verifiche supplementari. In alternativa il comitato può decidere di assumere un revisore esterno indipendente e incaricare il comitato esecutivo TIR di preparare il disciplinare dell'audit, sulla base dell'oggetto e della finalità dell'audit definiti dal comitato. Il disciplinare deve essere approvato dal comitato. La verifica supplementare da parte di un revisore indipendente esterno deve dare luogo a una relazione e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato. In tal caso, il costo finanziario dell'assunzione di un revisore esterno indipendente, compresa la relativa procedura di appalto, è a carico del bilancio del comitato esecutivo TIR.

8.9.1 I membri della Commissione di controllo TIR hanno competenza ed esperienza nell'applicazione delle procedure doganali, in particolare per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della Commissione di controllo sono proposti dai rispettivi Governi od organizzazioni che sono Parti contraenti della Convenzione. Rappresentano gli interessi delle Parti contraenti della Convenzione e non gli interessi particolari di un Governo o di un'organizzazione.

8.9.2 Qualora un membro della Commissione di controllo TIR si dimetta prima della fine del mandato, il Comitato di gestione può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della Commissione di controllo TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l'amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR. In tal caso il Comitato di gestione può eleggere un sostituto per la parte rimanente del mandato.

8.10 b) L'accordo menzionato nella nota esplicativa di cui all'articolo 6.2^{bis} si applica parimenti alle responsabilità dell'organizzazione internazionale menzionate alla lettera b) del presente articolo, sempre che l'attività di stampa e di rilascio centralizzato dei libretti TIR venga espletata dalla citata organizzazione internazionale.

8.13.1.1 *Disposizioni finanziarie*

Al termine di un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti prevedono di finanziare la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR tramite il bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò non esclude una proroga delle disposizioni finanziarie originali qualora venisse meno un finanziamento da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre fonti.

8.13.1.2 *Funzionamento della Commissione di controllo TIR*

I lavori dei membri della Commissione di controllo TIR saranno finanziati dai rispettivi Governi.

8.13.1.3 *Importo*

L'importo di cui al paragrafo 1 è basato (a) sul bilancio e sul piano dei costi della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR approvato dal Comitato di ge-

stione e (b) sul numero di libretti TIR che l'organizzazione internazionale prevede di distribuire.

8.13.2 Dopo consultazione dell'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, le modalità di cui al paragrafo 2 devono essere riprodotte nell'accordo tra la CEE-ONU, che agisce su mandato e a nome delle Parti contraenti, e l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. L'accordo deve essere approvato dal Comitato di gestione.

9 **Annesso**

9.II.3 *Comitato d'autorizzazione*


Si raccomanda di istituire dei Comitati nazionali d'autorizzazione comprendenti rappresentanti delle autorità competenti, associazioni nazionali e altre organizzazioni interessate.

9.II.4 I dati di cui al paragrafo 4 devono essere trasmessi utilizzando correttamente le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della *Commissione di controllo TIR*.

9.II.5 La nota esplicativa 9.II.4 si applica mutatis mutandis al paragrafo 5.


Illustrazione n. 1

Esempio di cerniera e di dispositivo di chiusura doganale per le porte di veicoli provvisti di compartimenti di carico calorifughi



- (1) Testa di vite di fissazione completamente deformata mediante saldatura, inaccessibile quando la porta è chiusa.
- (2) Testa di bullone o di vite di fissazione completamente deformata mediante saldatura


Dispositivo di chiusura doganale



Cerniera

*Illustrazione n. 1a***Esempio di una cerniera che non ha bisogno di una protezione particolare del perno**

La cerniera qui riprodotta è conforme alle prescrizioni della seconda frase del paragrafo b) della nota 2.2.1 b). La struttura della piastra e del ponticello rende superflua ogni particolare protezione del perno, dato che i becchetti della piastra risalgono fin dietro le estremità del ponticello. Questi becchetti impediscono che la porta provvista di chiusura doganale possa essere aperta al livello del dispositivo d'arresto senza lasciare tracce visibili anche se il perno non protetto è stato smontato.



Veicolo provvisti di copertoni ad anelli scorrevoli




Illustrazione n. 2a



Esempio di anello di fissazione girevole (modello «D»)

Illustrazione n. 3

Esempio di dispositivo di fissazione d'un copertone di veicolo

Il dispositivo riprodotto qui appresso corrisponde alle prescrizioni dell'ultimo capoverso del paragrafo 11a) dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso è pure conforme alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.



*Illustrazione n. 4***Dispositivo di fissazione d'un copertone**

Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.




Illustrazione 5

Esempio di dispositivo di fissazione introdotto dall'interno della porta isolata




Illustrazione 5.1




Illustrazione 5.2




Illustrazione 5.3

Allegato concernente l'ammissione dei contenitori

Parte I

Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale

Art. 1 Principi

Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i contenitori costruiti ed equipaggiati in modo che:

- a) nessuna merce possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneggiare la chiusura doganale;
- b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace;
- c) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci;
- d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.

Art. 2 Struttura dei contenitori

1. Affinché i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:

- a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pavimento, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest'ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
- b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d'uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l'apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest'ultima dev'essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;

⁷⁰ Aggiornato dalle mod. approvate dal CF il 4 nov. 1987 (RU **1988** 216), il 23 mag. 1990 (RU **1990** 1160), il 1° lug. 1992 (RU **1992** 1408), il 29 giu. 1994 (RU **1994** 1921), il 2 mag. 2001 (RU **2002** 2646), il 14 set. 2005 (RU **2006** 2045) e dalla mod. approvata dal DFF il 1° nov. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5263).

- c) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l'accesso all'interno del contenitore. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci:
- i) Se il rivestimento interno del contenitore ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, il rivestimento dev'essere applicato in modo da non poter essere smontato e riapplicato senza lasciare tracce visibili, e
 - ii) Se il rivestimento non copre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono completamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione del contenitore comporta degli spazi vuoti, questi saranno limitati al minimo e dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.
3. Le finestrelle saranno autorizzate nelle carrozzerie amovibili secondo la definizione dell'allegato 6, nota esplicativa 0.1 e) della Convenzione sempre che siano di materiali sufficientemente resistenti e non possano essere tolte e ricollocate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Tuttavia il vetro potrà essere ammesso; qualora però venisse utilizzato un vetro non blindato le finestrelle saranno provviste di una griglia metallica fissa inamovibile dall'esterno; la dimensione delle maglie della griglia non supererà i 10 mm. Le finestrelle non saranno autorizzate sui contenitori di cui all'articolo 1 e) della Convenzione, fatte salve le carrozzerie amovibili come definite nella nota esplicativa 0.1 e) dell'allegato 6 alla Convenzione.

Art. 3 Contenitori pieghevoli o smontabili

I succitati articoli 1 e 2 si applicano anche ai contenitori pieghevoli o smontabili; di sopraggiunta, quest'ultimi dovranno essere provvisti di un dispositivo di chiusura che blocchi le diverse parti dopo il montaggio del contenitore. Il dispositivo di chiusura – trovandosi all'esterno dopo il montaggio del contenitore – dovrà permettere l'apposizione della chiusura doganale.

Art. 4 Contenitori provvisti di copertone

1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i contenitori provvisti di copertone. Quest'ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.
2. Il copertone dev'essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev'essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l'apposizione dei dispositivi di chiusura non sia possibile accedere al carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest'ultimi saranno ripiegati l'uno nell'altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all'illustrazione n. 1; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature ... e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l'orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo l'illustrazione n. 2. Una delle due cuciture dev'essere visibile solo dall'interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell'altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.

4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all'illustrazione n. 3. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev'essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciar tracce visibili.

5. Le raccomandature saranno eseguite conformemente all'illustrazione n. 4; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l'uno nell'altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall'interno dev'essere diverso da quello del filo visibile dall'esterno e dal colore del copertone; tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un copertone deteriorato ai bordi dev'essere raccomandato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma, in questo caso, il nastro di plastica dev'essere applicato su entrambe le facce del copertone e la toppa va applicata sulla faccia interna.

6. Il copertone dev'essere fissato al contenitore in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate nell'articolo 1 lettere a) e b) delle presenti prescrizioni. Si potranno utilizzare i sistemi seguenti:

- a) Il copertone può essere fissato con:
 - i) anelli metallici apposti ai contenitori,
 - ii) occhielli inseriti nell'orlo del copertone e
 - iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone, visibile dall'esterno su tutta la sua lunghezza.

Il copertone deve ricoprire le parti solide del contenitore su una larghezza di almeno 250 mm, misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei casi in cui il contenitore sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso alle merci.

- b) Se l'orlo di un copertone dev'essere fissato durevolmente al contenitore, le due superfici devono essere collegate senza lasciare interstizi e mantenute ferme impiegando dispositivi solidi.
 - c) Se si utilizza un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni, questo, in posizione chiusa, deve permettere al copertone di aderire perfettamente alla parte esterna del contenitore (come esempio, vedi illustrazione n. 6).
7. Il copertone dev'essere sostenuto da una struttura adeguata (montanti, pareti, staffe, assi, ecc.).
8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev'essere superiore a 200 mm. Può essere però superiore, senza comunque superare 300 mm, tra gli anelli e tra gli occhielli che si trovano da una parte e dall'altra di un montante, se il tipo di costruzione del contenitore e del copertone è tale da impedire sicuramente l'accesso all'interno del contenitore. Gli occhielli vanno rinforzati.
9. Per fissare il copertone si utilizzeranno:
- a) cavi di acciaio d'un diametro di almeno 3 mm;
 - b) corde di canapa o di sisal d'un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile;
 - c) cavi costituiti da un certo numero di fibre di vetro incorporate in una guaina in acciaio ritorto, provvista a sua volta di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile; oppure
 - d) cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli, costituiti esclusivamente da fili d'acciaio ricoprenti interamente l'anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l'eventuale guaina di materia plastica trasparente).

I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.

Se il copertone deve essere fissato all'armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utilizzata una correggia per fissazione (l'illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a)iii) per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.

10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d'un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d'aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurre la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).

11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:

- a) I due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro chiusura sarà inoltre assicurata mediante:
- i) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
 - ii) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
 - iii) una cinghia, costituita da materiale idoneo, d'un sol pezzo e inestensibile, d'una larghezza di almeno 20 mm e d'uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev'essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:
 - sia di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
 - sia di un occhiello per accogliere l'anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo e fissato dal cavo o dalla corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.

Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. Per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.

- b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un'apertura attraverso la quale si farà passare l'anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l'illustrazione n. 8 acclusa al presente allegato).

12. Il copertone non dovrà mai coprire né i contrassegni da apporre sul contenitore, né la targa d'ammissione prevista nella Parte 11 del presente allegato.

Art. 5 Contenitori provvisti di copertoni scorrevoli

1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli. Questi contenitori devono inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo.

2. Copertoni scorrevoli, pavimento, porte e altri componenti del compartimento di carico devono adempiere sia i requisiti prescritti dall'articolo 4 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli prescritti nelle lettere a)-f) di seguito:

- a) copertoni scorrevoli, pavimento, porte e tutti gli altri elementi costitutivi del contenitore sono commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
- b) il copertone deve ricoprire la parte fissa del tetto del contenitore per almeno $\frac{1}{4}$ della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il copertone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa del pavimento del contenitore.

L'apertura orizzontale tra copertone e parte fissa del contenitore, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l'asse longitudinale del contenitore, non deve superare i 10 mm nel caso in cui il compartimento di carico sia stato sottoposto a chiusura doganale;

- c) la guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli e le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione dei teloni scorrevoli e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di un tale sistema di costruzione è mostrato nell'illustrazione n. 9 in appendice al presente regolamento;
- d) la distanza orizzontale che separa gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del veicolo non deve superare i 200 mm. Essa potrà essere anche maggiore ma non dovrà comunque superare i 300 mm su ogni lato del montante se la tipologia costruttiva del contenitore e il copertone impediscono l'accesso al contenitore. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte;
- e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm;
- f) i dispositivi per la fissazione del copertone sui componenti fissi del contenitore devono soddisfare i requisiti prescritti dall'articolo 4 paragrafo 9.

Art. 6 Contenitori con tetto scorrevole telonato

1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.


2. Il tetto scorrevole telonato deve essere conforme ai requisiti di cui alle lettere a)–c) seguenti:

- a) il tetto scorrevole telonato è commesso sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
- b) il copertone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del contenitore in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore del telaio superiore. Su tutta la lunghezza e su entrambi i lati del contenitore viene inserito nell'orlo del copertone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il copertone del tetto viene fissato alla parte scorrevole o in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili;
- c) la guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiusi e dotati

di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.


Un esempio di un possibile sistema di costruzione è dato nell'illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura



Parte I – Illustrazione n. 2


Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura




Nota: Le cuciture d'angolo effettuate secondo il metodo esposto nell'illustrazione n. 2a dell'allegato 2 alla presente Convenzione sono pure ammesse.

Parte I – Illustrazione n. 3

Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura



*Parte I – Illustrazione n. 4***Raccomodatura del copertone**

*) I fili visibili all'interno devono essere di colore diverso da quello dei fili visibili all'esterno e da quello del copertone.

Modello di una ghiera






Illustrazione n. 6

Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni*Descrizione:*


Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all'introduzione dell'anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell'anello. La parte visibile dell'anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il dispositivo è chiuso.

Illustrazione n. 7

Esempio di copertone fissato ad un'armatura specialmente concepita



Visto lateralmente



Descrizione

È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.

Illustrazione n. 8

Copertone con l'apertura per il caricamento e lo scaricamento




Illustrazione n. 8.1




Illustrazione 8.2




Illustrazione 8.3





Illustrazione 8.4




Descrizione

Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un'asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l'intera lunghezza, d'una corda o d'un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell'asta di chiusura di sicurezza. L'occhiello si trova all'esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell'articolo 3 dell'allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell'asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l'asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All'estremità superiore dell'apertura l'asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L'asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l'asportazione del fermaglio quanto il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell'asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un'apertura per lasciar passare l'anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell'anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l'asta di chiusura di sicurezza.

Illustrazione n. 9


Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli




Disegno n. 9.4

Per tendere i teloni in direzione orizzontale viene utilizzato un dente di arresto (in genere nella parte posteriore del contenitore). Il presente disegno mostra due esempi, (a) e (b), delle modalità di fissaggio del dente di arresto o del riduttore.

(a) Fissaggio del dente di arresto




(b) Fissaggio del riduttore



Diseño n. 9.5

Per fissare il telone all'altra parte (di solito la parte anteriore del contenitore), possono essere utilizzati i seguenti sistemi (a) o (b).

(a) Placca metallica



(b) Occhiello ovale stretto, sistema antisollevamento per il tubo di tensione






Illustrazione n. 10




Disegno n.°10.1

Due cavi di acciaio pre-tensionati, inseriti in un orlo, sono fissati su ciascun lato del contenitore. Uno è fissato sulla parte anteriore (cfr. disegno n.°10.2) e l'altro sulla parte posteriore del contenitore (cfr. disegno n.°10.3). La forza di trazione e il disco di connessione su ciascun supporto scorrevole rendono impossibile sollevare l'orlo con il cavo di acciaio pre-tensionato al di sopra della longherina superiore.



Disegno n. 10.2

Il telone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del contenitore in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della longherina superiore.



Parte II

Procedure per l'ammissione dei contenitori che adempiono le condizioni tecniche della parte I

In generale

1. I contenitori possono essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale:
 - a) allo stadio della fabbricazione, secondo il tipo di costruzione (procedura per l'ammissione allo stadio della fabbricazione), oppure
 - b) ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione, sia singolarmente, sia per una determinata quantità di contenitori del medesimo tipo (procedura per l'ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione).

Disposizioni comuni per entrambe le procedure d'ammissione

2. Dopo l'ammissione, l'autorità competente rilascerà al richiedente un certificato d'ammissione valevole per una serie illimitata di contenitori del tipo ammesso o per una quantità determinata di contenitori.
3. Prima di utilizzare i contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il titolare del certificato deve munirli di una targa d'ammissione.
4. La targa d'ammissione dev'essere saldamente applicata in un punto ben visibile, accanto ad eventuali altre targhe aventi carattere ufficiale.
5. La targa d'ammissione, conforme al modello n. I illustrato nell'appendice 1 della presente Parte, è costituita da una targa metallica delle dimensioni di almeno 20 × 10 cm. Essa deve recare le seguenti indicazioni, almeno in francese o in inglese, impresse in cavo o in rilievo, oppure in altro modo, a caratteri indelebili e ben leggibili:
 - a) le parole «Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»;
 - b) il nome del Paese nel quale il contenitore è stato ammesso, indicato interamente o con la sigla impiegata per i veicoli a motore nel traffico stradale internazionale, nonché il numero del certificato d'ammissione (cifre, lettere, ecc.) e l'anno d'ammissione (ad esempio «NL/26/73» significa: Paesi Bassi, certificato d'ammissione n. 26, rilasciato nel 1973);
 - c) il numero progressivo del contenitore, designato dal costruttore (numero di fabbricazione);
 - d) se il contenitore è stato ammesso secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo del contenitore.
6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.

7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.

Disposizioni particolari per l'ammissione secondo il tipo di costruzione allo stadio della fabbricazione

8. Se i contenitori sono fabbricati in serie, secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere presso l'autorità competente del Paese in cui sono fabbricati l'ammissione secondo il tipo di costruzione.

9. Nella domanda il costruttore deve indicare i numeri o le lettere di riconoscimento che attribuisce al tipo di contenitore del quale chiede l'ammissione.

10. Alla domanda devono essere allegati dei disegni e una descrizione particolareggiata del tipo di costruzione del contenitore proposto.

11. Il costruttore deve impegnarsi, per iscritto:

- a) a presentare all'autorità competente i contenitori del tipo proposto che essa desidera esaminare;
- b) a permettere all'autorità competente di esaminare, in qualsiasi momento ancora altri contenitori durante la fabbricazione della serie del tipo proposto;
- c) a comunicare all'autorità competente – prima dell'esecuzione – qualsiasi modificazione dei disegni e della descrizione del tipo di costruzione;
- d) ad apporre sui contenitori, in un posto ben visibile, oltre alle indicazioni sulla targa d'ammissione, anche i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo della serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione);
- e) a tenere un elenco dei contenitori fabbricati secondo il tipo di costruzione ammesso.

12. Dato il caso, l'autorità competente comunica le modificazioni che devono essere apportate al tipo di costruzione previsto, affinché possa accordare l'ammissione.

13. In nessun caso l'ammissione sarà concessa prima che l'autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o di diversi contenitori del medesimo tipo di costruzione, che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I.

14. Se un tipo di contenitore è ammesso, sarà rilasciato al richiedente un solo certificato d'ammissione conforme al modello n. II, illustrato nell'appendice 2 della presente Parte, valevole per tutti i contenitori costruiti secondo la descrizione del tipo ammesso. Il certificato autorizza il costruttore ad apporre, su ogni contenitore della serie del rispettivo tipo, la targa d'ammissione descritta al paragrafo 5 della presente Parte.

Disposizioni particolari per l'ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione

15. Se l'ammissione non è stata chiesta allo stadio della fabbricazione, il proprietario, il detentore o il loro rappresentante potranno chiederla all'autorità competente cui essi hanno la possibilità di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far ammettere.

16. In ogni domanda d'ammissione giusta il paragrafo 15 della presente Parte bisogna indicare il numero progressivo (numero di fabbricazione) apposto dal costruttore su ogni contenitore.


17. L'autorità competente esamina la quantità di contenitori che essa reputa necessaria; dopo aver accertato che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I, essa rilascia un certificato d'ammissione conforme al modello n. III, illustrato nell'appendice 3 della presente Parte, valevole unicamente per la quantità di contenitori ammessi. Detto certificato, nel quale devono essere indicati i numeri progressivi di fabbricazione dei rispettivi contenitori, autorizza il richiedente ad apporre, su ogni contenitore ammesso, la targa d'ammissione prevista al paragrafo 5 della presente Parte.

Appendice I della parte II

Modello n. I

Targa d'ammissione

(testo inglese)




*) Solo in caso d'ammissione secondo il tipo di costruzione

Appendice I della parte II

Modello n. I

Targa d'ammissione

(testo francese)



*) Solo in caso d'ammissione secondo il tipo di costruzione

*Appendice 2 della parte II**Modello n. II***Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (1975)***Certificato d'ammissione secondo il tipo di costruzione*

1. Numero del certificato⁷¹ _____
 2. Si attesta che il tipo di contenitore descritto qui appresso è stato ammesso e che i contenitori costruiti secondo detto tipo possono essere ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale.
 3. Genere del contenitore _____
 4. Numero o lettere di riconoscimento del tipo di costruzione _____
 5. Numero di riconoscimento dei disegni di costruzione _____
 6. Numero di riconoscimento della descrizione della costruzione _____
 7. Peso effettivo _____
 8. Dimensioni esterne, in cm _____
 9. Caratteristiche essenziali di costruzione (genere del materiale, genere di costruzione, ecc.)

 10. Il presente certificato è valido per tutti i contenitori costruiti secondo i disegni e la descrizione suindicati
 11. Rilasciato al _____
(Nome e indirizzo del costruttore)
il quale è autorizzato ad apporre una targa d'ammissione su ogni contenitore costruito secondo il tipo ammesso.
- A _____, _____ 19_____
(Luogo) (Data)
- Da _____
(Firma e bollo dell'organizzazione o dell'ufficio di servizio emittente)

(V. avviso a tergo)

⁷¹ Iscrivere qui le lettere e le cifre che dovranno essere apposte sulla targa d'ammissione (v. lettera b) del para. 5 della Parte II dell'all. 7 alla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975).

Avviso importante

(Paragrafi 6 e 7 della Parte II dell'allegato 7 della Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975)

6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.

*Appendice 3 della parte II**Modello n. III***Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (1975)***Certificato d'ammissione rilasciato ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione*

1. Numero del certificato⁷² _____
 2. Si attesta che il (i) contenitore (i) designato (i) qui appresso è (sono) stato (i) ammesso (i) per il trasporto di merci sotto chiusura doganale.
 3. Genere del (dei) contenitore (i) _____
 4. Numero progressivo di fabbricazione del (dei) contenitore (i) _____
 5. Peso effettivo _____
 6. Dimensioni esterne, in cm _____
 7. Caratteristiche essenziali di costruzione (genere del materiale, genere di costruzione, ecc.)

 8. Rilasciato al _____
(Nome e indirizzo del richiedente)
il quale è autorizzato ad apporre una targa d'ammissione sul (sui) contenitore (i).
- A _____ , _____ 19 _____
(Luogo) (Data)
- Da _____
(Firma e bollo dell'organizzazione o dell'ufficio di servizio emittente)

(V. avviso a tergo)

⁷² Iscrivere qui le lettere e le cifre che dovranno essere apposte sulla targa d'ammissione (v. lettera b) del par. 5 della Parte II dell'all. 7 alla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti **TIR**, 1975).

Avviso importante

(Paragrafi 6 e 7 della Parte II dell'allegato 7 della Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975)

6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.



Parte III Note esplicative

1. Le note esplicative concernenti l'allegato 2, contenute nell'allegato 6 della presente Convenzione, sono applicabili, *mutatis mutandis*, ai contenitori ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. *Parte I – Articolo 4 paragrafo 6 lettera a)*
L'illustrazione allegata alla presente Parte III dà un esempio di sistema di fissazione dei copertoni attorno ai montanti d'angolo, ammesso dalla dogana.
3. *Parte II – Paragrafo 5*
Se due contenitori provvisti di copertoni, ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale, sono stati congiunti in modo da formare un sol contenitore ricoperto di un unico copertone e che adempie le condizioni per il trasporto sotto chiusura doganale, non si esigerà per tale combinazione un certificato d'ammissione separato o una targa d'ammissione separata.

Parte III

Dispositivo per fissare il copertone attorno ai montanti d'angolo

Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni delle lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 4 della Parte I



Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione e della Commissione di controllo TIR **Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione**

Art. 1

- i) Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione.
- ii) Il Comitato può invitare le amministrazioni competenti degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali a partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.

Art. 1a

1. Il Comitato esamina ogni proposta di modifica della Convenzione TIR conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59.
2. Il Comitato vigila sull'applicazione della Convenzione TIR ed esamina ogni misura adottata dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni internazionali nell'ambito della Convenzione, come anche la loro conformità con la Convenzione.
3. Il Comitato, per il tramite della Commissione di controllo TIR, vigila e sostiene l'applicazione della Convenzione TIR a livello nazionale ed internazionale.
- 4) Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall'organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all'allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall'organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.
- 5) Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un'analisi dei rischi, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione dei rischi.

La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.

⁷³ Aggiornato dalla mod. approvata dal CF il 14 mar. 1994 (RU **1994** 1161), dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998 (RU **2003** 664 663; FF **1998** 3293), dalla mod. approvata dal DFF il 3 ott. 2008 (RU **2009** 2507) e dalla mod. del 30 mar. 2018, in vigore per la Svizzera dal 1° lug. 2018 (RU **2018** 3053).

I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte la parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.

6) La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato.

Art. 2

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria.

Art. 3

Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.

Art. 4

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa tutti gli anni, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.

Art. 5

Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni previste agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

Art. 6

Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno la metà degli Stati che sono Parti contraenti.

Art. 7

Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta il suo rapporto.

Art. 8

Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, fa stato il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente.

Composizione, funzioni e Regolamento interno della Commissione di controllo TIR

Art. 9

1. La Commissione di controllo TIR, istituita dal Comitato di gestione in conformità dell'articolo 58*b*, consta di nove membri delle diverse Parti contraenti. Il Segretario della Convenzione TIR partecipa alle sessioni della Commissione.

2. I membri della Commissione di controllo TIR sono eletti dal Comitato di gestione alla maggioranza dei membri presenti e votanti. Il mandato di ciascun membro della Commissione di controllo TIR è di due anni. I membri della Commissione di controllo TIR sono rieleggibili. Il mandato della Commissione di controllo TIR deve essere stabilito dal Comitato di gestione.

Art. 10

La Commissione di controllo TIR:

- a) vigila sull'applicazione della Convenzione e sul funzionamento del regime di garanzia ed esercita le funzioni assegnatele dal Comitato di gestione;
- b) controlla la stampa e il rilascio centralizzato dei libretti TIR alle associazioni, attività che può essere espletata da un'organizzazione internazionale autorizzata di cui è menzione nell'articolo 6;
- c) coordina e promuove lo scambio di informazioni confidenziali e altre informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti;
- d) coordina e promuove lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti, associazioni e organizzazioni internazionali;
- e) agevola la composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie di assicurazione e le organizzazioni internazionali senza pregiudizio dell'articolo 57 sulla composizione delle controversie;
- f) sostiene la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti in causa interessate dal regime TIR;
- g) tiene un registro centrale allo scopo di comunicare alle Parti contraenti informazioni che verranno fornite dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 6 in merito ai regolamenti e procedure stabiliti dalle associazioni per il rilascio dei libretti TIR nella misura in cui concernano le condizioni e prescrizioni minime convenute nell'Allegato 9;
- h) vigila sui prezzi dei libretti TIR.

Art. 11

1. Il Segretario della Convenzione TIR convoca una sessione della Commissione su richiesta del Comitato di gestione o di almeno tre membri della Commissione.

2. La Commissione si sforza di prendere decisioni consensuali. In mancanza di consenso le decisioni saranno messe al voto e adottate alla maggioranza dei voti espressi

dai membri presenti e votanti. Per prendere le decisioni è necessario un quorum di cinque membri. Il Segretario della Convenzione TIR non partecipa al voto.

3. La Commissione elegge un presidente e adotta ogni altra disposizione relativa al regolamento interno.

4. Almeno una volta l'anno o su richiesta del Comitato di gestione, la Commissione presenta al Comitato di gestione un rapporto sulle proprie attività nonché i conti verificati. La Commissione è rappresentata nel Comitato di gestione dal proprio presidente.

5. La Commissione esamina tutte le informazioni e tutte le questioni che le sono trasmesse dal Comitato di gestione, dalle Parti contraenti, dal Segretario della Convenzione TIR, dalle associazioni nazionali e dalle organizzazioni internazionali di cui è menzione nell'articolo 6 della Convenzione. Dette organizzazioni internazionali hanno il diritto di partecipare alle sessioni della Commissione di controllo TIR in veste di osservatori, sempre che il Presidente non decida altrimenti. Se necessario e su invito del Presidente, ogni altra organizzazione può partecipare alle sessioni della Commissione in veste di osservatore.

Art. 12

Il Segretario della Convenzione TIR è membro del Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa. Ottempera alle decisioni della Commissione di controllo TIR nell'ambito del mandato della Commissione. Il Segretario della Convenzione TIR è coadiuvato da un Segretariato TIR la cui entità è fissata dal Comitato di gestione.

Art. 13

1. Il funzionamento della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR, in attesa di trovare altre fonti di finanziamento, è finanziato mediante un importo per ogni libretto TIR distribuito dall'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. Tale importo deve essere approvato dal Comitato di gestione.

2. Le modalità di finanziamento del funzionamento della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR devono essere approvate dal Comitato di gestione.

Accesso al regime TIR

Parte prima

Autorizzazione delle associazioni a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garanti

Condizioni e requisiti minimi

1. Le condizioni e i requisiti minimi che le associazioni devono rispettare per essere autorizzate dalle autorità doganali o da altre autorità competenti di una Parte contraente a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garanti secondo quanto disposto nell'articolo 6 della Convenzione sono i seguenti:

- a) provata esistenza per almeno un anno come associazione stabilita sul territorio della Parte contraente in cui l'autorizzazione è rilasciata;
- b) prova di solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono all'associazione di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione;
- c) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;
- d) istituzione di un accordo scritto o di un altro strumento giuridico fra l'associazione e le competenti autorità della Parte contraente sul cui territorio essa è stabilita, che comprenda l'assunzione da parte dell'associazione degli impegni indicati al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Una copia certificata dell'accordo scritto o di un altro strumento giuridico di cui al paragrafo 1 lettera d), ove necessario insieme a una traduzione certificata in inglese, francese o russo, è depositata presso la Commissione di controllo TIR. Le eventuali modifiche sono portate immediatamente all'attenzione della Commissione di controllo TIR.

3. Gli impegni dell'associazione sono:

- i) conformarsi agli obblighi fissati nell'articolo 8 della Convenzione;
- ii) accettare l'importo massimo per libretto TIR determinato dalla Parte contraente che può essere richiesto all'associazione in base a quanto previsto all'articolo 8 paragrafo 3 della Convenzione;
- iii) verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizzazione all'accesso di persone al regime TIR, l'adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte delle stesse, così come stabilito nella seconda parte del presente allegato;

⁷⁴ Introdotta dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall'AF il 24 set. 1998 (RU **2003** 664 663; FF **1998** 3293). Aggiornato dalla mod. in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 1157), dalla mod. in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2012 (RU **2012** 6925), dalla mod. in vigore per la Svizzera dal 10 ott. 2013 (RU **2013** 2789), dalla mod. del 30 mar. 2018 (RU **2018** 3053), dalla mod. del 6 feb. 2020 (RU **2021** 328) e dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU **2021** 752).

- iv) prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel Paese in cui è stabilita relative alle operazioni accompagnate dai libretti TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata;
- v) coprire le proprie obbligazioni, con soddisfazione delle competenti autorità della Parte contraente sul territorio della quale è stabilita, presso una compagnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto finanziario. Il contratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da libretto TIR rilasciati da essa stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata.

I termini di notifica dell'annullazione del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non sono inferiori a quelli per l'annullazione dell'accordo scritto o di un altro strumento giuridico di cui al paragrafo 1 lettera d). Una copia certificata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata presso la Commissione di controllo TIR, inclusa una traduzione certificata, ove necessario, in inglese, francese o russo;

- vi) comunicare alla Commissione di controllo TIR, entro il 1° marzo di ogni anno, il prezzo di ciascun tipo di libretto TIR da essa rilasciato;
 - vii) consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabilità relativi all'amministrazione del regime TIR;
 - viii) accettare una procedura per l'efficiente soluzione delle controversie derivanti dall'uso improprio o fraudolento dei libretti TIR, se possibile senza adire i tribunali;
 - ix) conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della Parte contraente sul territorio in cui essa è stabilita riguardo alla revoca dell'autorizzazione o all'esclusione di persone nel rispetto degli articoli 6 e 38 della Convenzione e della seconda parte del presente allegato;
 - x) acconsentire all'attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal Comitato di gestione e dalla Commissione di controllo TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle competenti autorità della Parte contraente sul cui territorio l'associazione è stabilita;
 - xi) confermare, in caso di procedura di riserva di cui all'Allegato 11 articolo 10 paragrafo 2, per le autorità doganali o da altre autorità competenti di una Parte contraente vincolate dall'Allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.
4. Quando, conformemente alle procedure indicate all'articolo 11, un'associazione garante è invitata a pagare le somme di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2, essa informa l'organizzazione internazionale del ricevimento di tale richiesta conformemente all'accordo scritto menzionato nella nota esplicativa 0.6.2^{bis-1} relativa all'articolo 6 paragrafo 2^{bis}.

5. La Parte contraente sul cui territorio l'associazione è stabilita revoca l'autorizzazione a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garante in caso di non conformità alle presenti condizioni e requisiti. Se una Parte contraente decide di revocare l'autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di tre (3) mesi dalla data della revoca.
6. L'autorizzazione di un'associazione nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell'associazione previsti dalla Convenzione.
7. Le condizioni e i requisiti sopra stabiliti non pregiudicano le condizioni e i requisiti ulteriori che ciascuna Parte contraente possa voler prescrivere.

Parte seconda

Autorizzazione di persone fisiche e giuridiche a utilizzare i libretti TIR

Condizioni e prescrizioni minime

1. Le persone che auspicano accedere al regime TIR devono adempiere le condizioni e le prescrizioni minime qui appresso:
 - a) Provata esperienza o almeno attitudine a svolgere regolarmente trasporti internazionali (titolare di un permesso di trasporti internazionali, ecc.).
 - b) Sana situazione finanziaria.
 - c) Conoscenza approfondita nell'applicazione della Convenzione TIR.
 - d) Assenza di infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale.
 - e) Impegno scritto verso l'associazione, secondo cui la persona:
 - i) rispetterà tutte le formalità doganali richieste dagli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, nell'ambito della Convenzione;
 - ii) pagherà le somme dovute di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della Convenzione se richiesto dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 7 dell'articolo 8 della Convenzione;
 - iii) sempre che la legislazione nazionale lo consenta, autorizzerà le associazioni a verificare le informazioni concernenti le condizioni e le prescrizioni minime menzionate.
2. Le Parti contraenti e le associazioni medesime possono introdurre condizioni e prescrizioni supplementari e più restrittive per l'accesso al regime TIR, sempre che le autorità competenti delle Parti contraenti non decidano altrimenti.

Procedura

3. Sulla base delle condizioni e prescrizioni minime enunciate nei paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti decideranno, conformemente alla legislazione nazionale, circa le procedure da seguire per accedere al regime TIR.
4. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione di controllo TIR, senza indugio a decorrere dalla data di autorizzazione o di ritiro dell'autorizzazione a utilizzare i libretti TIR, le dovute precisazioni su ciascuna persona, in particolare:

- a) numero di identificazione individuale e unico assegnato alla persona dall'associazione garante in collaborazione con l'organizzazione internazionale cui quest'ultima è affiliata conformemente al modello armonizzato definito dal Comitato di gestione;
 - b) nome(i) e indirizzo(i) della(e) persona(e) o dell'impresa. Per le associazioni commerciali indicare anche il nome dei dirigenti responsabili;
 - c) coordinate complete della persona da contattare; e
 - d) numero dell'immatricolazione commerciale o numero della licenza di trasporto internazionale o altro (se disponibile).
5. Non appena ne vengono a conoscenza, le associazioni comunicano senza indugio alle autorità competenti e alla Commissione di controllo TIR tutte le modifiche dei dati concernenti le persone autorizzate.
6. L'autorizzazione ad accedere al regime TIR non costituisce di per sé un diritto al rilascio dei libretti TIR da parte delle associazioni.
7. L'autorizzazione concessa ad una persona di utilizzare i libretti TIR conformemente alle condizioni e prescrizioni minime di cui sopra, non pregiudica le responsabilità e gli obblighi di detta persona nei confronti della Convenzione.

Terza parte

Autorizzazione di un'organizzazione internazionale, quale indicata all'articolo 6, ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia e a stampare e distribuire i carnet TIR

Condizioni e requisiti

- (1) Le condizioni e i requisiti che un'organizzazione internazionale deve soddisfare per essere autorizzata dal Comitato di gestione, in conformità al paragrafo 2^{bis} dell'articolo 6 della Convenzione, ad assumere la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia e a stampare e distribuire i carnet TIR sono i seguenti:
- a) prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell'efficace organizzazione e del funzionamento di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;
 - b) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale.
- (2) A norma dell'autorizzazione, l'organizzazione internazionale si impegna a:
- a) fornire alle Parti contraenti della Convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali ad essa affiliate, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;

- b) informare gli organi competenti della Convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;
- c) fornire annualmente agli organi competenti della Convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;
- d) informare in modo esaustivo gli organi competenti della Convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;
- e) comunicare agli organi competenti della Convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna Parte contraente, ripartiti per tipo;
- f) comunicare alla Commissione di controllo TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR da essa applicati;
- g) adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;
- h) adottare le misure correttive appropriate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla Commissione di controllo TIR;
- j) partecipare pienamente nei casi in cui la Commissione di controllo TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;
- k) assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all'applicazione della Convenzione TIR sia immediatamente portato all'attenzione della Commissione di controllo TIR;
- l) gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all'allegato 10 della Convenzione insieme alle associazioni garanti nazionali ad essa affiliate e alle autorità doganali e informare le Parti contraenti e gli organi competenti della Convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;
- m) fornire agli organi competenti della Convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle Parti contraenti con il sistema di controllo di cui all'allegato 10;
- n) concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell'autorizzazione concessa in conformità al paragrafo 2^{bis} dell'articolo 6 della Convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su mandato del Comitato di gestione e agendo per conto dello stesso, che comprenda l'accettazione da parte dell'organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo;
- o) conservare fascicoli e conti distinti contenenti informazioni e documentazione che si riferiscono all'organizzazione e al funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e alla stampa e distribuzione dei carnet TIR;

- p) fornire la sua piena e puntuale cooperazione, anche, ma non esclusivamente, consentendo ai servizi competenti delle Nazioni Unite o a qualsiasi altra entità competente debitamente autorizzata di accedere ai fascicoli e ai conti e, in qualsiasi momento, agevolando le ispezioni e gli audit complementari che effettuano a nome delle parti contraenti, conformemente all'allegato 8, articolo 1a, paragrafi 5 e 6;
- q) assumere un revisore esterno indipendente per effettuare audit annuali dei fascicoli e dei conti di cui alla lettera o). L'audit esterno deve essere effettuato conformemente ai principi internazionali di revisione (ISA) e deve dar luogo a una relazione di audit e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato amministrativo.

(3) Quando è informata da un'associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l'organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.

(4) Tutte le informazioni di natura riservata o ottenute a titolo confidenziale acquisite direttamente o indirettamente dall'organizzazione internazionale in virtù della Convenzione sono coperte dal segreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell'autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle Parti contraenti della presente Convenzione ove esista un'autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell'ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

(5) Il Comitato di gestione ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2^{bis} dell'articolo 6 in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Se il Comitato di gestione decide di revocare l'autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.

(6) L'autorizzazione di un'organizzazione internazionale alle condizioni sopra enunciate non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell'organizzazione previsti dalla Convenzione.

Allegato 10⁷⁵

Informazioni che le Parti contraenti devono fornire alle associazioni autorizzate (conformemente all'art. 42b) e all'organizzazione internazionale autorizzata (conformemente all'art. 6.2^{bis})

In virtù del paragrafo 1 dell'articolo 6 e del paragrafo 1 lettera f) iii) della prima parte dell'Allegato 9 della presente Convenzione, le associazioni autorizzate devono impegnarsi a verificare sistematicamente che le persone autorizzate ad accedere al regime TIR rispettino le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell'Allegato 9 della Convenzione.

In nome delle associazioni membro e al fine di assumersi le proprie responsabilità in quanto organizzazione internazionale autorizzata in virtù del paragrafo 2^{bis} dell'articolo 6, un'organizzazione internazionale istituisce un sistema di controllo dei libretti TIR per raccogliere i dati sulla fine delle operazioni TIR agli uffici doganali di destinazione. Questi dati vengono trasmessi dalle autorità doganali e sono accessibili alle associazioni e alle amministrazioni doganali. Affinché le associazioni possano soddisfare completamente i loro impegni, le Parti contraenti trasmettono tali informazioni al sistema di controllo secondo la seguente procedura.

- 1) Le autorità doganali trasmettono a un'organizzazione internazionale o ad associazioni garanti nazionali, possibilmente attraverso uffici centrali o regionali, mediante il mezzo di comunicazione più rapido (fax, e-mail ecc.) e, se possibile, giornalmente e in un formato standard almeno le informazioni seguenti per tutti i libretti TIR presentati agli uffici doganali di destinazione definiti all'articolo 1 lettera l) della Convenzione:
 - a) numero di riferimento del libretto TIR;
 - b) data e numero d'iscrizione nel registro doganale;
 - c) nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione;
 - d) data e numero di riferimento figurante sul certificato di fine dell'operazione TIR (caselle 24–28 del tagliando n. 2) all'ufficio doganale di destinazione (se diverso da b);
 - e) fine parziale o definitiva;
 - f) fine dell'operazione TIR certificata con o senza riserva all'ufficio doganale di destinazione senza pregiudizio degli articoli 8 e 11 della Convenzione;
 - g) altre informazioni o documenti (facoltativo);
 - h) numero della pagina.
- 2) Il modulo tipo di richiesta di riconciliazione (MTR) figurante in *appendice* può essere indirizzato alle autorità doganali dalle associazioni nazionali o da un'organizzazione internazionale:

⁷⁵ Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187).

- a) in caso di discrepanze tra i dati trasmessi e quelli figuranti nelle matrici del libretto TIR utilizzato; o
- b) nel caso in cui nessun dato fosse stato trasmesso, quantunque il libretto TIR utilizzato sia stato rinviato all'associazione nazionale.

Le autorità doganali risponderanno il prima possibile alle richieste di riconciliazione, se possibile rinviando il modulo MTR debitamente compilato.

- 3) Per tutelare gli scambi dei summenzionati dati, le autorità doganali e le associazioni garanti nazionali concludono un accordo conforme alla loro legislazione nazionale.
- 4) Un'organizzazione internazionale fornisce alle autorità doganali l'accesso alla banca dati rispettivamente dei libretti TIR terminati nonché di quelli invalidati.

Il regime eTIR

Parte prima

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente Allegato disciplinano l'attuazione del regime eTIR quale definito all'articolo 1 lettera s) della Convenzione e si applicano nelle relazioni tra le Parti contraenti vincolate dal presente Allegato, come previsto all'articolo 60a paragrafo 1.
2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall'Allegato 11 e che è uno Stato membro di un'unione doganale o economica con un unico territorio doganale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «sistema internazionale eTIR»: il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio elettronico di informazioni tra gli attori partecipanti al regime eTIR;
- b) «specifiche eTIR»: le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Allegato;
- c) «dati TIR anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del Paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di assoggettare le merci al regime eTIR;
- d) «dati di modifica anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del Paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;
- e) «dati della dichiarazione»: i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;
- f) «dichiarazione»: l'atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l'intenzione di assoggettare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l'equivalente giuridico di un libretto TIR accettato;
- g) «documento di accompagnamento»: il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l'accettazione della dichiarazione, in

⁷⁶ Introdotta dalla mod del 6 feb. 2020 (RU 2021 328). In conformità all'art. 60a para. 1, la Svizzera dichiara di non accettare, per il momento, l'all. 11.

linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell'articolo 25 della presente Convenzione e per la procedura di riserva;

- h) «autenticazione»: un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l'origine e l'integrità di dati in formato elettronico.

Art. 3 Attuazione del regime eTIR

1. Le Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.

2. Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collegare i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.

Art. 4 Composizione, funzioni e regolamento interno dell'Organo di attuazione tecnica

1. Le Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 sono membri dell'Organo di attuazione tecnica. Le sedute di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del Comitato di gestione, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il Comitato di gestione è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell'Organo di attuazione tecnica.

2. Le Parti contraenti che non hanno accettato l'Allegato 11 conformemente all'articolo 60a paragrafo 1 e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sedute dell'Organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.

3. L'Organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell'attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.

4. Alla sua prima seduta l'Organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato di gestione per l'approvazione delle Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11.

Art. 5 Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR

L'Organo di attuazione tecnica:

- a) adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne la conformità con le specifiche funzionali del regime eTIR. All'atto dell'adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;
- b) elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne la conformità con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali

testi sono trasmessi al Comitato di gestione per adozione a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell'adozione;

- c) esamina, su richiesta del Comitato di gestione, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell'adozione.

Art. 6 Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati

1. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del Paese di partenza e del Paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichiarazione o la modifica in conformità della legislazione nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR.

2. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema internazionale eTIR.

3. Le Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR.

4. Le autorità competenti pubblicano l'elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.

Art. 7 Autenticazione del titolare

1. All'atto di accettare la dichiarazione nel Paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei Paesi situati lungo l'itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati nonché il titolare, in conformità della legislazione nazionale.

2. Le Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 accettano l'autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.

3. Le autorità competenti pubblicano l'elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo e che possono essere utilizzati per l'autenticazione.

4. Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del Paese di partenza e da quelle del Paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l'equivalente giuridico di un libretto TIR accettato.

Art. 8 Riconoscimento reciproco dell'autenticazione del titolare

L'autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall'Allegato 11 che accettano la dichiarazione o la modifica dei dati della dichiarazione è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti successive vincolate dall'Allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

Art. 9 Requisiti aggiuntivi in materia di dati

1. Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente Allegato.

Art. 10 Procedura di riserva

1. Se per motivi tecnici non è possibile avviare il regime eTIR presso l'ufficio doganale di partenza, il titolare del libretto TIR può ricorrere al regime TIR.

2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l'associazione garante nazionale, come stabilito all'Allegato 9 parte prima paragrafo 1 lettera d.

Art. 11 Hosting del sistema internazionale eTIR

1. Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

2. L'UNECE aiuta i Paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.

3. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell'UNECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al fun-

zionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell'UNECE è deciso e approvato dal Comitato di gestione.

Art. 12 Gestione del sistema internazionale eTIR

1. L'UNECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l'archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di dieci anni.

2. Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall'UNECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell'estrazione di statistiche aggregate.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio è effettuato un trasporto TIR nell'ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario riguardante l'obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell'associazione garante nazionale possono chiedere all'UNECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere addotte come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali.

4. In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.

Art. 13 Pubblicazione dell'elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR

Le autorità competenti provvedono affinché l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell'ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla Commissione di controllo TIR.

Art. 14 Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell'Allegato 10 della Convenzione TIR

I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all'Allegato 10 paragrafi 1, 3 e 4 della presente Convenzione sono considerati soddisfatti mediante l'applicazione del regime eTIR.

Modulo tipo di riconciliazione

Da completare dal richiedente della riconciliazione.

Destinazione:							
Ufficio doganale regionale (facoltativo):				Ufficio doganale di destinazione:			
Nome:				Nome:			
-----				-----			
Ricevuto il:				Ricevuto il:			
Data:				Data:			
-----				-----			
Timbro				Timbro			
-----				-----			
Dati da confermare							
Fonte dei dati:		<input type="checkbox"/> Libretto TIR			<input type="checkbox"/> Dati [del sistema di controllo]		
Numero di riferimento del libretto TIR	Nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione*	Numero di riferimento figurante sul certificato della fine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del tagliando n.2) all'ufficio doganale di destinazione*	Data figurante sul certificato di fine dell'operazione TIR all'ufficio doganale di destinazione*	Numero della pagina	Fine parziale/ definitiva	Fine dell'operazione TIR certificata con o senza riserva all'ufficio doganale di destinazione	Numero di pacchi (facoltativo)
Documenti allegati:		<input type="checkbox"/> Copie delle matrici del libretto TIR			Altro:		

Risposta dell'ufficio doganale di destinazione

<input type="checkbox"/> Conferma		<input type="checkbox"/> Correzione (indicare le modifiche qui appresso)			<input type="checkbox"/> Nessun riferimento trovato relativo alla fine dell'operazione TIR		
Numero di riferimento del libretto TIR	Nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione*	Numero di riferimento figurante sul certificato di fine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del tagliando mn. 2) all'ufficio doganale di destinazione*	Data figurante sul certificato di fine dell'operazione TIR all'ufficio doganale di destinazione*	Numero della pagina	Fine parziale/ definitiva	Fine dell'operazione TIR certificata con o senza riserva all'ufficio doganale di destinazione	Numero di pacchi (facoltati-vo)
Osservazioni:							
Data: -----				Timbro e firma dell'ufficio doganale di destinazione: -----			
<i>Ufficio centrale delle dogane (facoltativo)</i>							
Osservazioni:							
Data: -----				Timbro e/o firma			
* I dati si riferiscono all' ufficio doganale di destinazione nel quale si è conclusa l'operazione TIR.							

Campo d'applicazione il 13 ottobre 2023⁷⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratifica (F)	Entrata in vigore
Afghanistan*	23 settembre 1982 A	23 marzo 1983
Albania*	4 gennaio 1985 A	4 luglio 1985
Algeria*	28 febbraio 1989 A	28 agosto 1989
Arabia Saudita	17 maggio 2018 A	17 novembre 2018
Argentina	31 ottobre 2018 A	30 aprile 2019
Armenia	8 dicembre 1993 A	8 giugno 1994
Austria	13 maggio 1977	20 marzo 1978
Azerbaigian	12 giugno 1996 A	12 dicembre 1996
Belarus	5 aprile 1993 A	5 ottobre 1993
Belgio**	20 dicembre 1982	20 giugno 1983
Bosnia e Erzegovina	1° settembre 1993 S	6 marzo 1992
Bulgaria*	20 ottobre 1977A	20 aprile 1978
Canada	21 ottobre 1980 A	21 aprile 1981
Ceca, Repubblica*	2 giugno 1993 S	1° gennaio 1993
Cile	6 ottobre 1982 A	6 aprile 1983
Cina* a	5 luglio 2016 A	5 gennaio 2017
Cipro	7 agosto 1981 A	7 febbraio 1982
Corea (Sud)	29 gennaio 1982 A	29 luglio 1982
Croazia	3 agosto 1992 S	8 ottobre 1991
Danimarca* **	20 dicembre 1982	20 giugno 1983
Isole Faeröer	20 dicembre 1982	20 giugno 1983
Egitto*	16 dicembre 2020 A	16 giugno 2021
Emirati Arabi Uniti	20 aprile 2007 A	20 ottobre 2007
Estonia	21 settembre 1992 A	21 marzo 1993
Finlandia	27 febbraio 1978	27 agosto 1978
Francia**	30 dicembre 1976 F	20 marzo 1978
Georgia	24 marzo 1994 A	24 settembre 1994
Germania* **	20 dicembre 1982	20 giugno 1983
Giordania	24 dicembre 1985 A	24 giugno 1986
Grecia	15 maggio 1980	15 novembre 1980
India*	15 giugno 2017 A	15 dicembre 2017
Indonesia	11 ottobre 1989 A	11 aprile 1990
Iran	16 agosto 1984 A	16 febbraio 1985
Iraq	27 marzo 2023 A	27 settembre 2023
Irlanda*	20 dicembre 1982	20 giugno 1983

⁷⁷ Completa quelli in RU **1978** 1281; **1979** 1258; **1980** 1716; **1981** 1434; **1982** 1445; **1983** 246; **1984** 570, 875; **1985** 867; **1987** 1025; **1990** 1605; **1994** 1161; **2003** 664; **2007** 595; **2013** 713; **2018** 971; **2019** 377; **2023** 591.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)	Firmato senza riserva di ratifica (F)	
Israele	14 febbraio	1984 A	14 agosto	1984
Israele*	14 febbraio	1984 A	14 agosto	1984
Italia*	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Kazakistan	17 luglio	1995 A	17 gennaio	1996
Kirghizistan	2 aprile	1998 A	2 ottobre	1998
Kuwait*	23 novembre	1983 A	23 maggio	1984
Lettonia	19 aprile	1993 A	19 ottobre	1993
Libano	25 novembre	1997 A	25 maggio	1998
Liberia	16 settembre	2005 A	16 marzo	2006
Lituania	26 febbraio	1993 A	26 agosto	1993
Lussemburgo*	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Macedonia del Nord	2 dicembre	1993 S	17 novembre	1991
Malta	18 febbraio	1977 A	20 marzo	1978
Marocco	31 marzo	1983	30 settembre	1983
Moldova	26 maggio	1993 A	26 novembre	1993
Mongolia	1° ottobre	2002 A	1° aprile	2003
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Norvegia	11 gennaio	1980 A	11 luglio	1980
Oman*	29 novembre	2018 A	29 maggio	2019
Paesi Bassi* **	20 dicembre	1982	20 giugno	1982
Aruba	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Curaçao	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Sint Maarten	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Pakistan*	21 luglio	2015 A	21 gennaio	2016
Palestina	29 dicembre	2017 A	29 giugno	2018
Polonia*	23 dicembre	1980 A	23 giugno	1981
Portogallo	13 febbraio	1979 A	13 agosto	1979
Qatar	25 gennaio	2018 A	25 luglio	2018
Regno Unito*	8 ottobre	1982	8 aprile	1983
Gibilterra	8 ottobre	1982	8 aprile	1983
Guernesej	8 ottobre	1982	8 aprile	1983
Isola di Man	8 ottobre	1982	8 aprile	1983
Jersey	8 ottobre	1982	8 aprile	1983
Romania*	14 febbraio	1980 A	14 agosto	1980
Russia*	8 giugno	1982 A	8 dicembre	1982
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Siria*	11 gennaio	1999 A	11 luglio	1999
Slovacchia*	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)	Firmato senza riserva di ratifica (F)	
Spagna	11 agosto	1982 A	11 febbraio	1983
Stati Uniti d'America*	18 settembre	1981 A	18 marzo	
Svezia	17 dicembre	1976 F	20 marzo	1978
Svizzera	3 febbraio	1978	3 agosto	1978
Tagikistan	11 settembre	1996 A	11 marzo	1997
Tunisia	13 ottobre	1977	13 aprile	1978
Turchia	12 novembre	1984 A	12 maggio	1985
Turkmenistan	18 settembre	1996 A	18 marzo	1997
Ucraina	11 ottobre	1994 S	12 settembre	1991
Ungheria*	9 marzo	1978	9 settembre	1978
Unione europea**	20 dicembre	1982	20 giugno	1983
Uruguay	24 dicembre	1980 A	24 giugno	1981
Uzbekistan	28 settembre	1995 A	28 marzo	1996

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nel RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non si applica a Hong Kong e Macao.

